

## XXXIX.

## TORNATA DI VENERDÌ 10 FEBBRAIO 1893

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

## INDICE.

Disegni di legge:	
Eccedenze d'impegni ( <i>Approvazione</i> ) . . . . .	» Pag. 1303
Probi-viri ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . . .	» 1303
Oratori:	
BONACCI ( <i>ministro guardasigilli</i> ) . . . . .	» 1322
CHIMIRRI . . . . .	» 1307
	1313-1328
DANEO ( <i>relatore</i> ) . . . . .	» 1308-1322
FILI-ASTOLFONE . . . . .	» 1306-1315
GUELPA . . . . .	» 1305
	1311-1315
GUCCIARDINI . . . . .	» 1306-1314
LACAVA ( <i>ministro di agricoltura e commercio</i> ) . . . . .	» 1316
PUGLIESE . . . . .	» 1318-1325
TROMPEO . . . . .	» 1305
VISCHI ( <i>presidente della Commissione</i> ) . . . . .	» 1309
Inabili al lavoro ( <i>Presentazione</i> : GIOLITTI) . . . . .	» 1304
Domanda a procedere contro il deputato ZECCA ( <i>Approvazione</i> ) . . . . .	» 1302
Interrogazioni:	
AGGIO, FUSINATO, GALLI, MEL e SCHIRATTI ( <i>Commissariati distrettuali nel Veneto</i> ) . . . . .	» 1331
COCCO ( <i>Pretori in disponibilità</i> ) . . . . .	» 1301
FEDÉ ( <i>Disastro di Campolieto in provincia di Campobasso</i> ) . . . . .	» 1331
MONTICELLI ( <i>Valigia delle Indie</i> ) . . . . .	» 1297
PELLERANO ( <i>Provvedimenti per la cultura agri- cola</i> ) . . . . .	» 1299
Relazione ( <i>Presentazione</i> ):	
Domanda a procedere contro il deputato LUCCA PIERO (MEL) . . . . .	» 1318

**Presidente.** Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Giovanelli di giorni 4; Luporini di 1; Vacchelli di 4.

(Sono conceduti).

## Interrogazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Viene prima quella dell'onorevole Monticelli al ministro delle poste e dei telegrafi « circa la convenzione postale riguardante la valigia delle Indie. »

L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare.

**Finocchiaro-Aprile, ministro delle poste e dei telegrafi.** L'onorevole Monticelli mi ha interrogato circa la convenzione postale riguardante la valigia delle Indie.

Su questo stesso argomento sono state recentemente indirizzate delle domande al Governo anche dalla pubblica stampa. Io sono lieto quindi dell'occasione che mi si offre di dare al Parlamento, rispondendo all'interrogazione del deputato Monticelli, schiarimenti ed informazioni sui criteri che il Governo ha seguito nel concludere con l'Inghilterra l'ultima convenzione, pel transito della Valigia indiana dall'Italia.

È necessario però, prima di venire ai particolari sugli accordi testè conclusi, che io richiami alcuni precedenti, i quali hanno avuto influenza notevole nelle trattative, determi-

La seduta comincia alle due pomeridiane.  
**D'Ayala-Valva, segretario,** legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

nando le conclusioni nelle quali siamo venuti.

Da qualche tempo a questa parte gli accordi pel passaggio della Valigia delle Indie si sono rinnovati di anno in anno; ed ogni scadenza ha dato luogo a lunghe trattative col Governo inglese sulla misura della contribuzione, che hanno avuto esito diverso secondo le condizioni del momento.

Quando fu stabilito l'ultimo accordo avvenne però un fatto importante. Le condizioni in base alle quali fu convenuta la prosecuzione del transito della valigia indiana per l'Italia, destarono in Inghilterra vive dispute. Nella stampa e nel Parlamento inglese, furono fatte vive censure contro il Gabinetto Salisbury per avere accettato la continuazione del servizio a condizioni alquanto superiori alle tariffe normali dell'Unione postale internazionale. Di questo precedente il Governo italiano non poteva non tener conto nel momento in cui iniziava le trattative per la rinnovazione dell'accordo dal 1° gennaio dell'anno corrente, specialmente dopo gli ultimi avvenimenti politici dell'Inghilterra, pei quali gli uomini parlamentari che dai banchi dell'Opposizione avevano così vivamente censurato gli accordi intervenuti tra il Gabinetto Salisbury e l'Italia, erano stati assunti al Governo; ed era naturale il prevedere che la loro azione come uomini di Stato si sarebbe ispirata nella questione della Valigia delle Indie alle idee sostenute come membri dell'Opposizione.

Infatti, appena iniziate le trattative, che vennero per conto nostro affidate all'azione oculata ed intelligente del Regio Ambasciatore a Londra, conte Tornielli, furono chiare ed evidenti le difficoltà. Le maggiori fra esse derivarono dal fatto, che mentre nel periodo precedente si accennava alla possibilità di sostituire a Brindisi il porto di Salonico, pericolo relativamente remoto, sorgeva invece la possibilità che il Governo inglese trovasse conveniente preferire invece il porto di Marsiglia, pagando la tassa di transito soltanto alla Francia, invece che alla Francia e all'Italia insieme.

Nei primi rapporti del Regio Ambasciatore italiano si accennò chiaramente che il *Post-General-Office* inglese si sarebbe opposto gagliardamente a lasciare all'Italia il largo profitto che aveva avuto negli anni precedenti sul transito della valigia delle Indie.

E aggiungeva il Regio Ambasciatore, che

tale profitto formò il soggetto di troppo vivaci alterchi contro il Ministero Salisbury, nella stampa inglese e nel Parlamento, per poter supporre che oggi possa ammettersi la continuazione pura e semplice dello stato di cose finora esistente. Ciò fu ripetuto in molti rapporti.

Il Governo si trovò pertanto nella condizione di vedere compromesso il servizio del transito della Valigia da Calais a Brindisi, qualora non avesse accettato condizioni più favorevoli per l'Inghilterra delle vigenti, riducendo a misura accettabile la tassa di transito.

Il Governo considerò inoltre l'opportunità di evitare che ogni anno tornasse questa disputa incresciosa fra i due Stati; e ritenne opportuno valersi dell'occasione onde assicurare per parecchi anni il transito della Valigia per l'Italia, e ciò non solamente nello interesse della città di Brindisi, che ritrae da questo servizio qualche beneficio, ma anche per altre considerazioni di carattere politico, che l'onorevole interrogante e la Camera facilmente intenderanno, e non occorre dimostrare.

Onde raggiungere questo scopo, tenuto anche conto delle condizioni speciali dell'attuale Gabinetto inglese, il Governo considerò non potere, senza pregiudicare i gravi e complessi interessi che si collegano per l'Italia alla Valigia delle Indie, ricusarsi alla proposta di ridurre la tariffa pel transito della Valigia dall'Italia.

Lunghe furono le trattative, le quali ebbero una conclusione che non esito ad affermare soddisfacente; perchè, se fu stabilito di ridurre le tariffe al saggio normale dell'Unione postale, fu altresì convenuto, e in questa principalissima condizione vivamente insistemmo, che il transito della valigia fosse assicurato all'Italia per il periodo di cinque anni, salvo le rinnovazioni necessarie di anno in anno dopo i primi cinque.

Questi accordi importeranno una transitoria diminuzione di entrata; transitoria, perchè il servizio della valigia delle Indie attraverso l'Italia segna un costante e progressivo aumento, che fu affermato in proporzioni rilevanti anche nell'anno corrente; di modo che la diminuzione, che potrà avere una relativa importanza nel primo anno, andrà poi gradatamente scemando, fino a cessare e ad essere superata dal prodotto maggiore deri-

vante dal movimento postale dall'Inghilterra alle Indie.

Questa diminuzione non raggiungerà nel primo anno le lire 300,000. Ma di fronte a queste transitorie perdite parve al Governo largo e notevole compenso quello del maggior tempo stabilito per la durata della Convenzione che assicura per cinque anni la sicurezza del transito, e che è un beneficio di prima importanza pel nostro paese.

Il Governo ha creduto di aver fatto con ciò il debito suo; perocchè, per le circostanze che ho esposte, non era assolutamente possibile una soluzione più conveniente e vantaggiosa.

Io mi auguro che l'onorevole interrogante vorrà dichiararsi soddisfatto, e che anche la Camera renderà giustizia all'opera del Governo su questo argomento. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Monticelli.

**Monticelli.** Dopo le ampie e precise dichiarazioni dell'onorevole ministro, non resta a me, ed alla Camera, credo, che ringraziarlo; e mi dichiaro soddisfatto.

**Presidente.** Ora verrebbe un'interrogazione al ministro della pubblica istruzione; ma, essendo egli assente, passeremo all'altra diretta al ministro di agricoltura e commercio dall'onorevole Pellerano, il quale domanda « se e quando intenda proporre una legge che abbia per iscopo di rendere più intensiva la nostra cultura agricola, sia con la maggiore diffusione delle cognizioni tecniche, sia col facilitare il credito agli agricoltori nell'acquisto dei concimi chimici ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Lacava, ministro di agricoltura e commercio.** Veramente, la interrogazione, che mi muove l'onorevole Pellerano, è così ampia e complessa che mi mette in imbarazzo per rispondergli completamente in una semplice interrogazione.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, per quanto riguarda la prima parte non ha bisogno invero di leggi, poichè egli è investito di poteri dalla legge del 1865, nè l'azione sua è altrimenti vincolata. La legge del 1865 dà facoltà al ministro di agricoltura, industria e commercio d'istituire in ciascuna provincia del Regno una o più scuole pratiche e tecniche oltre le scuole speciali di agricoltura.

A me duole confessare che finora questa legge del 1865 non ha potuto applicarsi che solo parzialmente: cioè soltanto in 24 Province si sono istituite scuole pratiche di agricoltura e 45 ne sono senza. Circa le scuole speciali, ne abbiamo 8; eppure dovrebbero esser 11. Ne mancano 3 e delle più importanti come quella d'oleificio nell'Italia centrale e quella di zootecnia nell'Italia meridionale.

Voi ricorderete inoltre che nel bilancio che ora sta per finire furono tolti i fondi per tre scuole pratiche, quelle di Novara, di Messina, di Benevento, e per la scuola speciale di zootecnia e di caseificio in Lucera.

Hò voluto dire questo per venire alla conclusione, che il Ministero sarebbe ben lieto di applicare in tutta la sua estensione la legge del 1865 riguardo all'istruzione pratica dell'agricoltura, se a lui i fondi non mancassero; e sarebbe ancora più lieto se la Camera glie li accordasse. Il Ministero dunque non ha bisogno di leggi, ma di fondi per applicare le leggi.

Dirò ancora all'onorevole Pellerano ed alla Camera che, essendosi nel paese accennato alla opportunità di dare alle nostre scuole di agricoltura un indirizzo ancor più pratico, io ho ordinata un'inchiesta per accertare fin dove e se questo bisogno esista, e l'inchiesta si sta ora appunto compiendo.

Io mi trovo, o signori, in continua lotta tra il desiderio e la impossibilità di fare, poichè molte iniziative potrebbe prendere il Ministero e molte altre ci vengono indicate da associazioni e da privati. Ma tutto il buon volere vien meno di fronte alle condizioni del bilancio. Ciò per la prima parte dell'interrogazione.

In quanto alla seconda, ossia alle facilitazioni agli agricoltori per lo acquisto dei concimi chimici, io debbo limitarmi a ricordare la legge sul credito agrario. Aggiungo però che il Ministero di agricoltura, industria e commercio cerca in ogni modo di diffondere la conoscenza intorno all'uso dei concimi mercè esperienze, e per queste esperienze i concimi sono forniti gratuitamente.

In breve si fa quello che si può, e questo io posso davvero assicurare all'onorevole interrogante.

Voglio augurarmi che le mie dichiarazioni possano sodisfarlo; di che io sarei davvero lieto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellerano.

**Pellerano.** Aveva ragione l'onorevole ministro di dire che la materia che io ho voluto comprendere in una interrogazione è troppo vasta. Lo sapevo anche io, ma siccome mi premeva di richiamarvi sollecitamente l'attenzione del ministro, prima di venire alla discussione del bilancio preventivo di agricoltura, ho creduto bene di servirmi della forma della interrogazione; perchè, se avessi fatto una interpellanza, prima che essa si fosse potuta discutere, certamente il bilancio sarebbe passato.

Non posso dichiararmi totalmente soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro. Prendo atto delle sue parole, che egli fa quello che può; ma se noi guardiamo alle condizioni di fatto, dobbiamo riconoscere che in Italia non facciamo per l'agricoltura tutto quello che si dovrebbe.

Tutti i giorni diciamo che siamo una popolazione agricola, ed anche ieri lo sentii ripetere; ma se poi guardiamo le condizioni di fatto, vediamo che siamo tributari dell'estero di 10 milioni di quintali di cereali, e che un ettaro di terreno coltivato in Italia non dà quella produzione che dà per esempio in Francia. Che cosa vuol dire questo? Che noi non facciamo tutto quello che potremmo e che dovremmo fare.

L'onorevole ministro ha opposto una obiezione che è sempre la stessa, la mancanza cioè dei fondi. Noi abbiamo delle scuole agrarie, egli ha detto, e non se ne possono mettere di più perchè il bilancio non lo consente. Ora io credo che spendendo meglio i denari che già si spendono nel bilancio della agricoltura, si potrebbe far molto di più; perchè non abbiamo bisogno di grandi scuole agrarie per creare scienziati, non dobbiamo dare una laurea al figlio del grande proprietario, che va alla scuola agraria tanto per godersi poi le sue ricchezze in una grande città col titolo di dottore, ma abbiamo bisogno di istruire il contadino ed aumentare le cognizioni tecniche degli agricoltori.

E questo potremmo fare senza la istituzione di scuole agrarie e senza grandi spese. Abbiamo già un esercito di brava gente che sono i maestri delle scuole elementari. (*Commenti*). Se i maestri delle scuole elementari potessero anche insegnare i principii di agro-

nomia, non ai ragazzi delle scuole elementari, ma agli agricoltori (*Commenti*), facendone delle scuole serali, nei giorni di festa, od altrimenti, credo che si potrebbe fare qualche cosa.

Mi si obietterà che i maestri attuali non hanno questa istruzione. Risponderò con molta facilità, che, nei mesi di vacanza, i nostri distinti professori agronomi (e fortunatamente in Italia ne abbiamo molti) potrebbero, nei capoluoghi di provincia, impartire ai maestri i principii di agronomia. Si intende che dovrebbe essere una istruzione primaria; basterebbe che i maestri conoscessero il sistema della coltura intensiva; e basterebbe applicare una tale coltura per poter raddoppiare la nostra produzione. Giacchè (è inutile fare della rettorica), se noi vogliamo far del bene alla nostra patria, bisogna che assolutamente cerchiamo di aumentare la produzione nei terreni che sono già coltivati.

Io non vengo qui a dirvi di fare delle bonifiche; per le quali abbisognano molti denari e molte spese; io vengo a dire: abbiamo 7 milioni d'ettari di terreno coltivato a grano, che non ci dà quel che dovrebbe; abbiamo 7 milioni di ettari di terreno che è coltivato a prato e che, pur esso, non ci dà quel che dovrebbe; dovete dunque cercare di istruire il contadino, l'agricoltore; di aumentare le sue cognizioni tecniche. E questo dovete fare non dando dei sussidi di 10 o 20 mila lire, o premi alle migliori cantine o alle migliori stalle, ma, invece, dando piccoli sussidi a tutti quelli che nei piccoli Comuni faranno lezione di agronomia, e v'insegneranno i principii di agricoltura, o il sistema della coltura intensiva. Questo, per la prima parte.

Quanto alla seconda, credo che sia necessaria la presentazione di un disegno di legge. Già alcuni nostri colleghi che hanno studiato la questione con molto amore, fra cui gli onorevoli Maffei e Prampolini, fin dall'anno passato presentarono un disegno di legge in questo senso. Le vicende parlamentari non hanno voluto che questo disegno venisse in discussione dinanzi alla Camera; ma quegli onorevoli colleghi proponevano che lo Stato vendesse i concimi chimici necessari per l'agricoltura, e che il pagamento venisse effettuato dopo due anni, quando l'agricoltore ne avesse già ricevuto i benefici.

Con questo disegno si volevano ottenere due scopi: che lo Stato anticipasse la spesa

e che assicurasse la merce da ogni e qualunque adulterazione. Io non so se questa sia l'idea migliore; credo però che essa meriti studio; ed è perciò che io ha fatto questa interrogazione e prego l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio di volerne fare oggetto dei suoi studi, e di rivolgermi il suo buon zelo.

Fa d'uopo rammentarsi che noi non siamo nè saremo mai una nazione industriale: poichè i valori che noi ricaviamo dalle industrie non superano il mezzo miliardo, e gli operai impiegati sono poco più di 600,000; mentre 8 milioni sono i contadini e 5 miliardi che ricaviamo ogni anno dall'industria agricola. Questa industria pertanto merita tutti i nostri studi, e specialmente quelli del Governo.

Io non aggiungerò altro. Se l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio non crederà di tener conto delle idee che ho espresso, sarò costretto nella discussione del bilancio di agricoltura e commercio a fare delle proposte concrete. A me pare però che il Governo, in questa materia, sia il più competente a presentare delle disposizioni utili per il paese.

Noi ci dobbiamo proporre uno scopo nobilissimo, quello di levarci l'onta d'essere tributari dell'estero di milioni di quintali di cereali. Se anche in dieci anni potessimo riuscire in questo intento, potremmo dire di aver compiuto un grande dovere; ed esserne soddisfatti!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

**Lacava, ministro d'agricoltura e commercio.** Aggiungerò una sola osservazione all'onorevole Pellerano, ed è questa, ch'egli non parmi perfettamente bene informato del modo onde viene impartita l'istruzione agraria; perchè anche alcuni maestri elementari, quei pochi che sanno danno un insegnamento agrario, e nel bilancio di agricoltura vi è un fondo sebbene molto esiguo per compensare appunto codesti maestri. Aggiungerò che avendo osservato che ha fatto buona prova il tentativo di tenere delle conferenze agrarie nei reggimenti per quei soldati che stanno per ritornare in seno alle loro famiglie, ho preso accordi col mio collega il ministro della guerra, perchè queste conferenze abbiano una estensione maggiore.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Cocito al ministro guardasigilli,

per sapere quale sia la condizione riservata ai pretori in disponibilità ed applicati, in forza della legge sulla soppressione delle preture, e se per intanto non sia suo intendimento riparare all'inconveniente che i pretori in disponibilità applicati, siano meno retribuiti di quelli che non lo sono.

L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

**Bonacci, ministro guardasigilli.** L'onorevole Cocito domanda due cose. Domanda in primo luogo, quale sia la condizione riservata ai pretori in disponibilità ed applicati, in forza della legge sulla soppressione delle preture. Su questo primo punto posso rispondere che la condizione riservata a questi pretori, è quella di continuare nell'applicazione finchè essa duri, e di essere eventualmente richiamati in servizio. Se alla fine del biennio non verranno richiamati in servizio, la loro sorte è stabilita dall'articolo 9 della legge del 30 marzo 1890; essi saranno dispensati dal servizio, salvo la liquidazione della pensione o della indennità che possa loro spettare.

Domanda in secondo luogo l'onorevole Cocito, se sia mio intendimento di riparare all'inconveniente, che i pretori in disponibilità applicati siano meno retribuiti di quelli che applicati non sono.

L'inconveniente al quale accenna l'onorevole Cocito, non esiste. I pretori, applicati o non applicati, hanno il medesimo stipendio che avevano prima di essere posti in disponibilità; quindi nessun provvedimento è necessario per riparare ad un inconveniente che, ripeto, non esiste.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocito.

**Cocito.** Mi duole di non potermi dichiarare soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

Un principio di giustizia e di equità mi ha mosso a muovergli questa interrogazione ed io mi aspettava veramente una diversa risposta dall'onorevole guardasigilli per la prima parte.

So che la legge del 1890 prescrive che ai pretori, i quali dopo due anni di disponibilità non vengano riammessi in servizio, venga liquidata la pensione oppure la indennità; ma io mi sarei aspettato che a quelli i quali durante i due anni della disponibilità prestano effettivamente un servizio venisse fatto un trattamento diverso da

quello che si farà a quelli che non vennero applicati; perchè i primi naturalmente applicano la loro intelligenza e la loro attività in favore dello Stato; mentre gli altri non prestano allo Stato nessun servizio. È vero che uguale è lo stipendio che percepiscono gli uni e gli altri; ma è diversa la condizione; perchè gli applicati devono rimanere nelle rispettive sedi, mentre gli altri godono lo stipendio ove a loro conviene di stabilirsi con la propria famiglia.

Io mi aspettava quindi una risposta la quale suonasse affidamento e garanzia che i pretori applicati, in premio del loro lavoro, non verranno dopo i due anni della disponibilità posti sul lastrico o licenziati con una tenue pensione o con una lieve indennità, ma saranno riassunti in servizio.

Riguardo alla seconda parte dell'interrogazione neppure mi posso dichiarare soddisfatto; perchè, mentre ho già dimostrato che la condizione de' pretori applicati è inferiore a quella de' loro colleghi non applicati, la condizione loro è poi di gran lunga inferiore di quella fatta ai pretori di nuova nomina, i quali non percepiscono lire 2,500, ma 2,800 lire all'anno, e godono inoltre l'indennità di alloggio; differenza ingiusta, non fosse che per questo, che i primi furono posti in disponibilità non per demerito, ma solo in forza di legge.

Mi auguro che l'onorevole guardasigilli vorrà riconoscere che questa diversità di trattamento esiste ed è ingiusta; e che quindi, meglio ponderata la cosa, meglio esaminate le modeste mie affermazioni, vorrà cambiare d'avviso. (*Interruzione dell'onorevole Pasquali*).

Nè mi si potrà accusare, come mi accusa l'amico Pasquali, di essere poco tenero amico della finanza; perchè questi poveri Cirenei della magistratura, questi poveri pretori applicati non superano la cinquantina. Moltiplicando dunque la differenza di stipendio (300 lire) e l'indennità d'alloggio (200 o 300 lire) per 50 avrete 30 mila lire all'anno. Quindi non ritengo che il ministro guardasigilli possa essere trattenuto da sì lieve spesa dal riparare ad una evidente ingiustizia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** I desideri manifestati dall'onorevole Cocito, fanno onore alla gentilezza dell'animo suo;

ma non potrebbero essere soddisfatti se non mediante una nuova legge.

Io non posso fargli la promessa di collocare in servizio tutti i pretori in disponibilità applicati, prima che sia compiuto il biennio.

Ma siccome cotesti pretori in disponibilità applicati non sono certamente gli ultimi in linea di merito, e siccome per il collocamento in servizio si tien conto del merito, essi hanno certamente, in confronto dei loro colleghi non applicati, maggiori probabilità di sfuggire alla sorte infausta riservata dalla legge a coloro che nel biennio non siano richiamati in servizio.

Quanto al secondo desiderio dell'onorevole Cocito, io posso deplorare con lui che i pretori in disponibilità applicati non abbiano tutti i vantaggi, che potrebbero desiderare; ma è questa la condizione che è loro fatta dalla legge.

Gl'impiegati in disponibilità, ancorchè applicati in un ufficio, non possono avere uno stipendio maggiore di quello, che avevano prima di essere collocati in disponibilità.

È questa la disposizione espressa dall'articolo 8 della legge sulle disponibilità, le aspettative ed i congedi degli impiegati civili. Quindi essi non si possono lagnare se non partecipano dell'aumento di stipendio concesso ai pretori in servizio regolare, ancorchè di nuova nomina, col decreto del luglio scorso, in conformità della legge del 30 marzo 1890.

**Presidente.** Ora verrebbe l'interrogazione dell'onorevole Bianchi Leonardo al ministro dell'istruzione pubblica, ma questi essendo assente, la interrogazione verrà iscritta nell'ordine del giorno di domani.

#### Approvazione di una domanda a procedere, per reato di duello, contro il deputato Zecca.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Zecca.

La Commissione propone che sia accordata l'autorizzazione.

Metto a partito questa proposta.

(È approvata).



Lacava — Lampiasi — Lanzara — La Vacara — Lazzaro — Leali — Levi Ulderico — Lochis — Lojodice — Luciani — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi.

Manganaro — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Martini Giovanni — Martorelli — Marzotto — Masi — Matera — Meccacci — Mel — Merlani — Merzario — Mestica — Mezzanotte — Miceli — Montagna — Monticelli — Mordini — Morelli-Gualtierotti — Murmura.

Nasi — Nicolosi — Nicotera — Nigra — Nocito.

Odescalchi — Omodei — Orsini-Baroni — Ostini — Ottavi.

Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Palizolo — Pandolfi — Panizza — Papa — Parona — Parpaglia — Pasquali — Pastore — Pellerano — Pelloux — Piccolo-Cupani — Piovene — Pisani — Polti Giuseppe — Pozzi Domenico — Pugliese.

Quartieri — Quintieri.

Reale — Ricci — Rinaldi — Rizzo — Roncalli — Ronchetti — Rosano — Rossi Milano — Rubini — Ruggieri Ernesto.

Sacconi — Salandra — Salemi-Oddo — Sani Giacomo — Sani Severino — Saporito — Scaglione — Scalini — Schiratti — Senise — Serrao — Simonelli Ranieri — Socci — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Squitti — Stelluti-Scala — Suardo Alessio.

Tasca-Lanza — Tecchio — Testasecca — Tittoni — Tondi — Torraca — Tortarolo — Trinchera — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Valle Angelo — Valle Gregorio — Vendemini — Vienna — Vischi.

Wollemberg.

Zabeo — Zeppa — Zizzi.

*Sono in congedo:*

Badini — Bastogi Michelangelo — Bonardi — Boselli — Buttini.

Caldesi — Calpini — Calvi — Cambiasi — Canzi — Chiesa — Cianciolo — Civelli — Comandini — Cremonesi.

De Riseis Luigi.

Facheris.

Gallotti — Gorio — Graziadio.

Manfredi — Miniscalchi — Mocenni — Mussi.

Pellegrini — Perrone — Peyrot — Pietrotti.

Rizzetti — Romanin-Jacur — Rossi Luigi. Sacchetti — Sineo — Sperti.

Tabacchi.

Vaccaj — Villa.

Zucconi.

*Sono ammaliati:*

Balenzano — Barazzuoli — Brunetti.

Cavallini.

Di San Giuliano.

Faldella.

Lugli — Luzzatto Riccardo.

Pignatelli.

Toaldi.

Vitale.

*Sono in missione:*

Andolfato.

Fani.

**Presidente.** Lascieremo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno.

### Presentazione di un disegno di legge.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ha facoltà di presentare un disegno di legge.

**Giolitti, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per convertire in legge alcuni Decreti Reali relativi agli inabili al lavoro.

**Presidente.** Questo disegno di legge sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

### Seguito della discussione del disegno di legge per la istituzione dei Collegi di « Probi-viri. »

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge sulla istituzione dei collegi di probi-viri.

Ieri la Camera ha approvato l'articolo primo. Veniamo ora all'articolo secondo.

Ne do lettura:

« Ciascun Collegio è istituito per Decreto Reale sulla proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, sentito l'avviso delle Camere di commercio, delle Società operaie e dei Consigli municipali dei Comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso.

« L'avviso di questi Corpi dovrà essere dato entro il termine di un mese dalla pubblica-

zione del relativo invito che sarà fatta per cura del Ministero di agricoltura e commercio nel *Bollettino* della prefettura locale.

« Il Decreto determina l'industria o le industrie per le quali si istituisce il Collegio, la sua sede, la sua circoscrizione ed il numero dei componenti. »

Su questo articolo, furono presentati due emendamenti.

Il primo è il seguente:

« Aggiungere al 1° comma, dopo le parole: Società operaie, le seguenti: Società cooperative di produzione e Camere di lavoro.

« Guelpa, Maffei, Pellerano, Steluti-Scala, Vendemini, Salemi-Oddo, Brunicardi, Colajanni Napoleone, Pais, Manganaro. »

L'onorevole Guelpa ha facoltà di svolgerlo.

**Guelpa.** L'emendamento da me e da altri colleghi proposto all'articolo 2° ha lo scopo di mettere in armonia il disegno di legge con le presenti istituzioni operaie.

Il testo dell'articolo proposto dalla Commissione dispone:

« Ciascun Collegio è istituito per Decreto Reale sulla proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, sentito l'avviso delle Camere di commercio, delle Società operaie, ecc. »

Ora il sentire l'avviso delle sole Società operaie non è più conforme alle attuali istituzioni operaie, perchè in questo momento le cooperative di produzione e le Camere di lavoro rappresentano nel mondo operaio, una importante funzione sociale.

Non dobbiamo dimenticare che questa legge, poco su poco giù, è la medesima che apparve, per la prima volta, in Parlamento nel 1882. Da quell'epoca in poi il movimento operaio si è tanto avanzato che questa legge è rimasta indietro. Quindi occorre metterla in accordo con questo movimento, introducendo nel testo dell'articolo 2 le Cooperative di produzione e le Camere di lavoro.

Si dirà: ma come fate voi a stabilire quali sono le Cooperative di produzione e quali sono le Camere di lavoro?

Rispondo subito: le Cooperative di produzione sono in massima parte istituite in base agli articoli 219 e seguenti del Codice di commercio; per cui esse hanno nn carattere spiccato e deciso.

Le Camere di lavoro poi non possono essere istituite se non per atto pubblico. E quest'atto pubblico ha un valore, inquantochè sui bilanci dei Comuni viene stanziata una somma sia per concedere il locale necessario alle Camere di lavoro sia per dare alle medesime un sussidio.

Cosicchè i caratteri che debbono avere le Cooperative di produzione e le Camere di lavoro, per essere ascoltate in ordine all'istituzione dei Collegi dei *probi-viri*, sono accertati. Per conseguenza io spero che il ministro e la Commissione vorranno accettare l'emendamento da me proposto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole: Società operaie, si aggiungano le seguenti: registrate ai sensi della legge 15 aprile 1886. »

**Trompeo.** A me pare poco conforme ai corretti metodi di fare leggi il concedere dei diritti ad associazioni che legalmente non esistono, che non sono riconosciute, e che non hanno personalità giuridica. Inoltre dobbiamo pensare che pochi anni fa fu approvata e promulgata una legge diretta a persuadere le Società di mutuo soccorso a chiedere il riconoscimento giuridico, in forza del quale alle società medesime vengono concessi non pochi vantaggi. Ora se noi approvassimo l'articolo 2° quale è proposto dalla Commissione, in contraddizione a quello che aveva proposto l'onorevole ministro, e che mi sembrava perfettamente logico e giusto, che cosa faremmo? Esautoreremmo completamente la legge sul riconoscimento giuridico delle società operaie.

Non voglio dilungarmi maggiormente, e però spero che tanto il Ministero quanto la Commissione faranno buon viso al mio emendamento.

Consideriamo, o signori, che la legge del 1886 sul riconoscimento delle società di mutuo soccorso finora non ha fatto molta strada; ma via via va acquistando terreno.

Incoraggiamole dunque queste società a farsi riconoscere come enti morali, affinché ne ottengano i vantaggi che la legge loro procura ed abbiano tutte le garanzie necessarie per poter prosperare. Ed allora io credo che avremo fatta opera buona. Raccomando

pertanto l'accettazione dell'emendamento che ho avuto l'onore di presentare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

**Guicciardini.** Il regolamento non mi dà più diritto a presentare emendamenti.

**Presidente.** Ma firmati da altri nove deputati, sì.

**Guicciardini.** Ormai è tardi, onorevole presidente! Mi limito però a raccomandare alla Commissione un'aggiunta a questo articolo, la quale mi par giustificata da buone ragioni.

L'articolo stabilisce che la istituzione del Collegio dei *probi-viri* sia preceduta dal parere degli enti interessati; stabilisce in secondo luogo che il parere deve esser promosso mediante pubblico avviso; stabilisce in terzo luogo che la pubblicazione si faccia mediante inserzione dell'avviso stesso nel Bollettino della Prefettura locale.

Io non ho alcuna osservazione da fare nè sul primo nè sul secondo di questi tre punti. Ma circa al terzo debbo osservare che la pubblicazione fatta in quel modo non è sufficiente nè atta a raggiunger lo scopo per cui è stabilita.

I miei colleghi converranno infatti meco che il Bollettino della Prefettura è una bellissima cosa, ma ha un difetto che in questo caso mi par capitale: quello cioè di non esser letto da nessuno e specialmente di non essere letto da quella classe di cittadini pei quali soprattutto si è creduta necessaria la pubblicazione dell'avviso.

Il parere delle Società operaie, prima che si faccia il decreto di istituzione del Collegio dei *probi-viri*, è utile per un doppio ordine di considerazioni: perchè il Collegio sorga in modo conforme ai bisogni dell'industria della regione, e perchè sorga accompagnato dalla fiducia e dalla simpatia della classe operaia a cui beneficio è più specialmente istituito. Avendo questo parere tanta utilità, è necessario che sia promosso con un mezzo efficace, più efficace di quello della pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino della Prefettura locale.

Dei mezzi per riparare a questo difetto della disposizione se ne possono escogitare diversi, tra cui io non credo di essere autorizzato a scegliere. Uno dei più efficaci sarebbe che l'avviso, oltrechè nel Bollettino della Prefettura, fosse anche inserito in due almeno dei giornali più diffusi e più letti nella Pro-

vincia. Enuncio questa idea non per fare una proposta, ma per dimostrare che di mezzi efficaci per invitare le Società operaie a dare il richiesto parere se ne possono escogitare diversi. Termino pregando la Commissione di esaminare questo punto, che è più importante di quanto a prima vista potrebbe apparire. Poichè se si vuole che il Collegio dei *probi-viri* nasca col sussidio dei consigli che possono dare le Società operaie e assistito dalla loro fiducia e simpatia, è necessario il parere dei sodalizi operai; parere che deve essere chiesto e promosso con mezzi più efficaci di quello escogitato della Commissione, che non mi par davvero sufficiente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

**Fili-Astolfone.** Mi permetto di rivolgere una preghiera alla Commissione.

A me pare degna di molta considerazione l'osservazione che testè ha fatto l'onorevole nostro collega Trompeo: e mi accorgo, leggendo la relazione, che la Commissione ha creduto di giustificare la variante proposta dal Ministero all'articolo 2, soltanto con queste parole: che « restringendo il diritto di dare il proprio avviso alle sole Società *registrate* per la costituzione in Corpo morale, male si serviva allo stato di fatto esistente. »

Ora, se questa è la sola ragione che deve portare alla modificazione dell'articolo proposto dal Ministero, io veramente non saprei accontentarmene: appunto perchè, lungi dall'incoraggiare le Società a costituirsi legalmente, noi riconosceremmo uno stato di fatto che non è ordinato in base alla legge, e, quel che è peggio, riconosceremmo Società le quali spesso son tali di nome, rette con criteri diversi, con statuti non riconosciuti, in balia di poche persone. Quindi, noi non faremmo alcuna distinzione fra Società, che hanno obbedito alla legge e si sono poste in regola, e Società che, continuando in uno stato di fatto extralegale, si mostrano riluttanti alla osservanza della legge medesima.

In tanto si riconosce alle Società il diritto di dare il loro avviso, in quanto hanno una costituzione legale la quale obbliga, dirò, per mezzo di questa disposizione, la legge stessa a fare omaggio alla loro costituzione.

Quelle Società che desiderano di intervenire a dare il loro avviso per la costituzione dei Collegi di *probi-viri* si affretteranno a mettersi in regola; quelle invece che ciò

non faranno, io penso non posso pretendere allo stesso trattamento.

A me pare perciò che l'articolo da preferire sia quello proposto dal Ministero, perchè risponde meglio alle finalità della legge ed alla legittimità della costituzione delle Società di mutuo soccorso.

**Chimirri.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Chimirri.** L'onorevole ministro di agricoltura e commercio, enumerando, ieri, i lievi ritocchi che egli ha creduto d'introdurre nel disegno di legge sui *probi-viri* da me presentato il 16 maggio 1891 e favorevolmente accolto dalla Camera e dal Senato, disse le ragioni che lo mossero a indicare nell'articolo 2, fra i corpi morali da consultare, anche le Società di mutuo soccorso, registrate ai sensi della legge 15 aprile 1886.

E una lieve modificazione, che nulla toglie e nulla aggiunge, e non avrei domandato di parlare se non mi premesse di rettificare le considerazioni con le quali si è cercato di giustificarla.

Nella relazione ministeriale si legge:

« Nella discussione del disegno di legge, che ebbe già luogo alla Camera nella passata Legislatura, fu osservato dagli onorevoli Maffi, Fratti ed altri che fra i corpi locali, chiamati ad esprimere il loro avviso per quella istituzione, essendo comprese le Camere di commercio, che rappresentano il ceto degli industriali, giustizia vuole che debba essere consultata anche l'altra classe, quella degli operai, che ha la sua rappresentanza nelle Società di mutuo soccorso. »

Da ciò parrebbe che la mia proposta non facesse uguale trattamento ai rappresentanti degli industriali e degli operai; e l'appunto avrebbe qualche parvenza se i motivi, ai quali era ispirato l'articolo 2° fossero quelli, che si leggono nella relazione ministeriale: ma non è così. La questione che allora si agitò in questa Camera non concerneva i Corpi, che si dovessero interpellare, ma fu lungamente discusso per definire a chi spettasse il giudizio circa l'opportunità di istituire codesti Collegi.

Sostenevano gli onorevoli Maffi e Fratti che il giudizio spettasse agli interessati; ma la Camera andò in diverso parere, giacchè, trattandosi di funzioni di Stato, come sono la tutela della pace pubblica e l'amministrazione della giustizia, avvisò doversi tali Collegi

istituire a senno del Governo, quando e dove questi riconosca necessità od opportunità di farlo.

Questo era ed è il criterio riformatore dell'articolo 2°.

AmMESSO che spetti al Governo di decretare la creazione dei Collegi di *probi-viri*, si aggiunse nell'articolo l'obbligo di udire l'avviso dei Consigli comunali e delle Camere di commercio non tanto per attingere da essi i criteri sulla convenienza d'istituire codesti Collegi, giacchè il fatto stesso d'interpellarli suppone che il Ministero ha già formato il suo criterio e presa una determinazione al riguardo; ma l'avviso di quei Consessi fu specialmente richiesto perchè la legge mette a carico loro le spese occorrenti, cioè impone al Comune, nel quale ha sede il Collegio dei *probi-viri*, l'onere di fornire gratuitamente per le riunioni del Collegio stesso il locale in un edificio di uso comunale; e le spese d'impianto e di funzionamento sono messe a carico delle Camere di commercio.

Le Camere di commercio e i Comuni non sono dunque interpellati come rappresentanti di una classe piuttosto che di un'altra; ma come enti, a cui carico si pongono le spese dell'istituto.

Da ciò è chiaro che l'articolo 2 come era stato da me proposto non sanzionava alcuna disuguaglianza. Detto questo non mi oppongo all'aggiunta proposta dall'onorevole ministro che vuole si chieda anch'è l'avviso delle Società operaie legalmente costituite; non mi oppongo perchè, dopo tutto, il mio progetto non impediva ad alcun sodalizio di prendere l'iniziativa od esprimere il suo avviso in proposito.

Convengo peraltro interamente nel concetto espresso dagli onorevoli Fili-Astolfone e Trompeo, i quali dimostrarono l'ingiustizia e la sconvenienza di mettere alla pari le Società legalmente costituite e quei sodalizi i quali sdegnano financo di domandare il riconoscimento, e concedere a questi lo stesso diritto che si accorda ai Consigli comunali e alle Camere di commercio.

Per questi motivi io sono disposto a votare l'articolo come fu presentato dal Ministero; ma non posso accettare le modificazioni proposte dalla Commissione e molto meno l'emendamento affatto inutile dell'onorevole Guelpa, avvegnachè io non vedo la ragione

di menzionare nell'articolo le Società cooperative di consumo e le Camere di lavoro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Daneo, relatore.** Si sono fatte diverse osservazioni alla dicitura di questo articolo; osservazioni le quali partono da due punti di vista.

Per rispondervi, innanzi tutto è bene che rimettiamo le cose a posto, ricorrendo da una parte ai precedenti e dall'altra precisando il concetto che informa le disposizioni attuali e che ha indotto la Commissione a proporre le varianti delle quali si discute.

Nel precedente progetto si proponeva che si dovesse udire l'avviso dei Comuni e delle Camere di commercio; ma non con lo scopo che fosse precluso a qualunque privato od a qualunque Società, riconosciuta o non riconosciuta, Camera di lavoro od altra qualunque forma di associazione, il diritto di eccitare l'iniziativa del Governo per costituire i Collegi dei *probi-viri*.

Ormai una discussione in proposito non sarebbe più, anche per questa disposizione, che un'eco delle discussioni precedenti. Ma ad ogni modo è bene precisare che l'iniziativa non era allora, nè viene adesso, preclusa a nessun ordine di associazioni o di cittadini, in quanto si tratti di eccitare la libera azione del Governo a costituire i Collegi di *probi-viri*. Come nessuno vi ha, nè privato nè associazione, che possa sostituirsi all'iniziativa del Governo nel senso di obbligarlo alla costituzione di questi istituti, soltanto perchè sia delegato da un corpo, costituito o non costituito, a domandarla.

Ristretta la questione in questi termini, me lo perdoni l'onorevole Chimirri, non poteva dipendere soltanto dalla questione di spesa l'udire il parere dei corpi interessati. Se si imponesse l'obbligo di chiedere ed attendere il loro parere, io comprendo che quest'obbligo dovrebbe avere per ragione principale il contributo nella spesa; ma quando si viene, come ha proposto la Commissione, a stabilire un termine perchè la facoltà di dare il proprio parere possa essere esercitata, allora è evidente, secondo noi, che non possa esservi alcun male nè alcuno inconveniente acchè un privato cittadino, e anche una Società non legalmente costituita, possano dare in proposito un parere, poichè i pareri ed i consigli si rac-

colgono da tutti e si ascoltano solo se sono buoni.

Se poi osserviamo lo stato di fatto, vediamo che ci sono circa mille Società costituite legalmente, contro sette od otto mila, per lo meno, che non lo sono.

Ora può agevolmente accadere che in una data località non vi sia per una data industria, ad esempio, pei cuoi, per la seta, una Società legalmente costituita; e col poco numero che ne abbiamo è cosa facilissima. Ora, volete che in questo caso non si senta il parere, che può essere ragionevole, il consiglio, che può essere buono, dell'Associazione non legalmente costituita, soltanto perchè legalmente costituita non è? Dovremo chiudere gli orecchi alle buone ragioni, solamente perchè non ci vengono da uno che abbia una veste di un determinato colore?

Quindi parve alla Commissione, che si dovesse udire il parere di tutte le Associazioni operaie; e quando si sostituirono le parole: « Società operaie » a quelle di « Società di « mutuo soccorso » non lo si fece a caso; lo si fece per comprendere in questa dicitura generica tutte le Associazioni aventi carattere operaio che vediamo adesso formate, e che l'avvenire potrà costituire con tante altre forme che adesso non è dato nemmeno di prevedere.

E quindi, con la dicitura di Società operaie, si concedeva a tutti costoro « di dare utilmente il loro parere circa al raggruppamento delle industrie, alla sede del Collegio, ed alle altre circostanze che possono utilmente valutarsi da queste Società operaie.

Ma però, come ho detto, la questione non ha grande importanza pratica; e che si scriva o no nell'articolo poco importa. Imperocchè, a meno che il ministro voglia fare come chi respinge una lettera senza aprirla, qualunque Corpo, qualunque Società che si crederà interessata, potrà sempre far valere le sue ragionevoli osservazioni. E quando noi proponevamo questa come dicitura più liberale e complessiva, non perciò vi attribuivamo soverchia importanza: sicchè non sarà certamente questa divergenza che farà sorgere seriamente un conflitto fra la Commissione e il ministro; appunto perchè la questione, dopo che si stabilì il termine in cui il parere può essere udito, non ha più grave importanza, tanto che noi ce ne riferiamo completamente alla Camera. Credo anzi che il presidente della Com-

missione abbia escogitato un termine conciliativo; termine che, mi si permetta di dirlo come relatore, sancisce un' inutilità di più, inquantochè restringe anch'essa apparentemente il numero dei Corpi da udirsi, quando non può essere seriamente conteso ad alcuno il diritto ed il dovere di esporre e di dare ascolto ad una buona ragione.

Perciò, pur mantenendo l'opinione mia, ripeto, me ne rimetto completamente alla Camera ed anche a quei termini conciliativi che potranno essere proposti.

**Presidente.** L'onorevole Vischi, presidente della Commissione, ha facoltà di parlare.

**Vischi, presidente della Commissione.** L'onorevole Chimirri, dando ragione dell'articolo di legge da lui, quale ministro, proposto e dal Senato votato nella passata Legislatura, ha chiarito la nota differenziale che passa tra quel suo articolo e questo proposto dall'onorevole Lacava.

Egli ci ha fatto notare che allora si fece obbligo di udire l'avviso della Camera di commercio e dei Consigli municipali, non soltanto per avere da quegli enti un parere, ma perchè, dovendo essi concorrere in una certa misura a sostenere le spese pel funzionamento dei Collegi dei *probi-viri*, era naturale che fossero interrogati prima della loro costituzione.

L'onorevole ministro Lacava (ed io gliene faccio lode) ha creduto di allargare un poco la base delle sue informazioni; e non solamente, per le cose dette dall'onorevole Chimirri, ha mantenuto l'obbligo di domandare l'avviso delle Camere di commercio e del Consiglio municipale, ma ha voluto udire anche l'avviso dei sodalizi operai.

La Commissione ha creduto di fare più di quello che l'onorevole ministro Lacava propose; ed ha considerato che, poichè viene riconosciuto utile udire lo avviso dei sodalizi operai, non era opportuno restringere il campo delle informazioni, e che anzi, per ogni buon fine, era utile allargarlo.

È così che la Commissione mentre toglieva la clàssifica delle Società operaie da doversi interrogare, metteva un comma col quale addirittura faceva liberi tutti i sodalizi di pronunciare anticipatamente il loro parere.

Sarà bene, per intenderci, tener presente questo comma che leggo: « L'avviso di questi corpi dovrà essere dato entro il termine di un mese dalla pubblicazione del relativo in-

vito, che sarà fatto per cura del Ministero di agricoltura industria e commercio nel Bollettino della Prefettura locale. »

Pareva, e pare tuttavia alla Commissione, che la Camera fosse disposta piuttosto ad andare avanti in questo campo delle informazioni, anzichè ad indietreggiare; epperò mi auguro che l'onorevole Chimirri non vorrà insistere nelle sue opposizioni, per quanto dubitativamente espresse, contro la modificazione proposta dall'onorevole Lacava. E di vero, onorevole Chimirri, Ella ha veduto che abbiamo un emendamento, proposto dal nostro egregio collega Guelpa, che vorrebbe tuttavia aggiungere altri sodalizi da interrogare; ed abbiamo, non dirò un emendamento, ma una proposta dell'egregio collega Guicciardini, il quale vorrebbe una maniera più larga di pubblicità di siffatto invito; due emendamenti che si dirigono non a combattere, ma ad approvare il concetto del Governo, allargato dalla Commissione.

Io mi permetterò innanzitutto di dire all'onorevole Guicciardini che la osservazione sua potrebbe meglio esser presa in considerazione dal Governo, quando questi, per l'articolo 47 del disegno di legge, dovrà fare un regolamento. Gli dirò inoltre che egli medesimo, criticando la proposta della Commissione, ha osservato, cosa giusta, che il Bollettino della Prefettura non è generalmente letto. Ma quando poi ha voluto indicare un diverso mezzo, con la lealtà che gli è propria, ha dovuto riconoscere che per quanto si possano escogitare molti rimedi, non era facile precisarne uno. Infatti, quello da lui indicato non parmi adattabile a tutte le Provincie, perchè ve ne sono alcune in cui giornali locali (che, dico in parentesi, se *troppo locali*, forse è meglio non ci siano) non esistono. Ed allora? È meglio invocare che il Governo nel compilare il regolamento trovi un altro sistema.

Per conto mio indico quello d'invitare i sindaci dei Comuni interessati, a fare, con opportuno avviso all'albo pretorio, l'invito a tutti i sodalizi interessati.

Risposto così, non per conto della Commissione, a nome della quale parla, e tanto bene, l'ottimo mio amico onorevole relatore Daneo, dirò all'onorevole amico mio Guelpa ch'egli, senza volerlo, pure avendo intendimento di allargare la sfera delle informazioni, come si può argomentare dalle sue idee manifestate svolgendo altre sue proposte, è venuto

in una conclusione più ristrettiva di quella della Commissione. La Commissione, infatti, con la sua proposta apriva le porte a tutti; l'onorevole Guelpa, col voler troppo indicare i sodalizi da interrogare, ci espone a dover subire le conseguenze della nota massima: *inclusione degli uni, la esclusione degli altri*.

L'onorevole Guelpa indica diversi sodalizi da dovere interrogare e tra questi parla delle Camere di lavoro. Io sarei lieto, per conto mio, di sostenere, nella modestia delle mie forze, la proposta fatta dal mio carissimo amico Guelpa; ma egli dovrà però convenire con me non essere assolutamente possibile di accettarsi dalla Camera.

Di Camere di lavoro, per quanto io mi sappia, ne abbiamo pochissime in Italia. Una a Milano, un'altra a Torino, un'altra a Piacenza, un'altra a Venezia, ed un'altra (me lo ha detto il medesimo mio amico Guelpa) è in formazione a Roma.

Certamente dovremmo tutti dare il migliore appoggio del Governo e del Parlamento ad istituzioni simiglianti; e vorremmo che per lo meno la questione fosse risolta, inquantochè credo anch'io che le Camere di lavoro potranno produrre un gran bene alle classi operaie. Ma, onorevole Guelpa, queste Camere di lavoro, che esistono in così piccolo numero, non hanno finora personalità giuridica, nè sono note, tanto da farmi reputar beato colui che ne sa qualche cosa. Ecco perchè non mi parrebbe opportuno di fare per esse uno speciale trattamento legislativo.

L'onorevole Guelpa vorrebbe che si udisse l'avviso anche delle Società cooperative di produzione.

Io lodo moltissimo l'onorevole Guelpa per avere già escluso altre forme di Società cooperative, e precisamente quelle di credito e di consumo. Ma dico all'onorevole Guelpa, che se mai dovessi prendere in considerazione una forma di Società cooperative, accetterei quelle di lavoro, specialmente dopo le agevolazioni, che con altra legge, la Camera a simiglianti cooperative ha deliberato. Però per tutte, io credo valgano le stesse risposte che dovranno persuadere, lo spero, lo stesso amico mio Guelpa di non insistere nella sua proposta; vale a dire che queste Società cooperative non solamente non entrano nello scopo precipuo nostro d'interrogare i sodalizi operai, ma ancora sono estranee allo spirito informante della legge dei *probi-viri*. Dico così

perchè la legge vuole che siano interrogati determinati sodalizi, solamente perchè questi, nelle questioni di competenza del Collegio dei *probi-viri*, possano avere interessi di classe. Ma l'onorevole Guelpa intende che gli interessi delle Società cooperative, sono regolati dai relativi statuti fondamentali di quelle Società; in modo che qualsiasi loro conflitto avrà un correttivo speciale, con maggiore serenità, nel medesimo campo del sodalizio, senza ricorrere ad altra istituzione.

Detto questo, a me non resta che di aggiungere una parola circa l'emendamento proposto dall'onorevole Trompeo e appoggiato dagli onorevoli Fili-Astolfone e Chimirri.

Io inclino moltissimo ad uniformarmi alle considerazioni dell'onorevole Daneo scritte nella relazione e svolte brillantemente oggi, ragioni che già convinsero la maggioranza della Commissione, la quale pienamente convenne nel concetto suo. Noi volevamo allargare il campo delle informazioni. Oggi ci viene un'osservazione legale degna dell'attenzione della Camera. E mentre noi, come Commissione, giusta quanto ha detto il relatore, ci rimetteremo del tutto alla Camera, io personalmente mi dichiaro disposto ad accettare il concetto dell'osservazione stessa, però con una nuova dizione.

Non è lecito certamente a noi legislatori disconoscere l'osservazione dell'onorevole Trompeo. Potremo fuori dell'Aula riconoscere la esistenza benefica di taluni sodalizi, anche quando non legalmente costituiti; ma come giuristi, e molto meno come legislatori, non possiamo alle Società operaie, che si uniformarono alla legge del 1886 (che pure fu salutata quale legge liberale, anche più spinta delle stesse garentie dello Statuto costituzionale) fare un trattamento eguale a tutte le altre Società che, non dirò non hanno voluto avere il riconoscimento giuridico per mancanza di ossequio alla legge, ma che per lo meno si sono mostrate poco tenere e poco deferenti alle prescrizioni date dal legislatore ai sodalizi operai. Dal momento che noi abbiamo emanato una legge, ragione di coerenza esige che ad essa, ogni qual volta ci riesce opportuno, diamo valore ed importanza. Come può il legislatore tenere in considerazione giuridica un ente che, appunto perchè manca del battesimo giuridico, non esiste dinanzi alla legge?

Ecco perchè non saprei, per mio conto, re-

spingere l'emendamento dell'onorevole Trompeo, che ci vuole fare ritornare puramente e semplicemente alla proposta ministeriale.

Però qualora la Camera volesse entrare in quest'ordine d'idee, presenterei una dizione diversa e invece di « Società operaie costituite e registrate ai sensi della legge 15 aprile 1886 » direi: « Società operaie legalmente costituite. »

Nella sostanza diremmo la stessa cosa, ma la mia dizione reputo preferibile per due semplici ragioni.

Non è già che le Società operaie si costituiscono in Italia solo in forza della legge 15 aprile 1886: vi sono altre forme di Società operaie che per il loro speciale scopo si costituiscono con Decreto Reale. Ed allora, poichè vogliamo fare buon trattamento a chi ha per l'autorità della legge e per i poteri costituiti la dovuta osservanza, dobbiamo col medesimo buon trattamento considerare tutte queste Società operaie che vivono legalmente. E l'altra ragione è di avvicinarci alla idea dell'onorevole Guelpa, di allargare il campo delle informazioni; e ciò non limitandoci alle Società di mutuo soccorso, di cui parla la legge del 1886, ma di estenderci a tutte le Società operaie costituite, sieno anche cooperative.

Laonde, se l'onorevole ministro volesse consentire alla proposta dell'onorevole Trompeo, al quale, come ho detto, si sono uniti gli onorevoli Fili-Astolfone e Chimirri, la dizione dell'articolo potrebbe esser questa:

« Art. 2. Ciascun Collegio è istituito per Decreto Reale sulla proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, sentito l'avviso delle Camere di commercio, delle Società operaie legalmente costituite e dei Consigli municipali dei Comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso.

« L'avviso di questi Corpi dovrà essere dato entro il termine di un mese dalla pubblicazione del relativo invito che sarà fatta per cura del Ministero di agricoltura e commercio nel *Bollettino* della Prefettura locale. »

Questo dico nel mio nome personale; ma noi qui (*Accenna al banco della Commissione*), come Commissione, ci rimettiamo perfettamente alla Camera. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Guelpa.

**Guelpa.** Questa, davvero, è una legge disgraziata.

Presentata al Parlamento per giovare alle

classi lavoratrici noi non facciamo, e dico noi alludendo a coloro che hanno opinioni contrarie alle mie, non facciamo che rimpicciolarne la portata liberale.

E questo io pensava quando l'onorevole Chimirri, risalendo alle origini della legge, diceva che essa è una forma dell'intervento dello Stato nelle controversie fra padroni e operai, se ho ben capito il suo concetto. Ma questo intervento, onorevole Chimirri, non ha, forse, lo scopo di mettere in condizione gli operai di far valere le loro ragioni in caso di controversie fra mano d'opera e capitale? E se così è, quale è il dovere dello Stato intervenendo in quelle controversie? Quello appunto di porre gli operai in condizione di far valere le loro ragioni di fronte al capitale sempre nei limiti del giusto e dell'onesto, intendiamoci bene! Così essendo le cose, mi consenta l'onorevole Chimirri di osservargli che egli mostra di non avere una esatta cognizione del nostro movimento operaio...

**Chimirri.** Chiedo di parlare.

**Guelpa...** perchè egli deve riconoscere questo, che le associazioni, alle quali egli attribuisce scopi nocivi, sono le associazioni di resistenza che, appunto, non trovando, nelle vigenti leggi, modo di combattere per il proprio diritto, ricorrono precisamente alla resistenza in forma collettiva. E voi invece chiamate nocivo il movimento operaio anche quando si esercita nel campo del giusto e dell'onesto soltanto? Veda, onorevole Chimirri, se noi accettassimo l'avviso suo, noi ridurremmo tutto quanto il movimento operaio, tutto lo scopo delle associazioni operaie a quello stabilito dall'articolo primo della legge 15 aprile 1886, il cui scopo è limitatissimo, cioè « assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro, o di vecchiaia, venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti, cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie, dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica. »

Ciò spiega la molta ripugnanza delle Società operaie ad accettare la registrazione, perchè deve specificarsi nei casi suddetti la spesa e il modo con cui farvi fronte nell'annuo bilancio.

Per conseguenza, onorevole Chimirri, le Società operaie, legalmente costituite, avendo uno scopo stabilito dalla legge, non possono

dare un parere efficace in un tema che riguarda interamente il contratto di lavoro. Perciò una legge sui *probi-viri*, deve comprendere, tra i corpi dei quali si vuol sentire il parere, anche le associazioni che hanno per iscopo speciale di tutelare il contratto di lavoro. Ecco la ragione per la quale noi, presentando l'ordine del giorno, riputiamo che la dizione, adoperata dalla Commissione, non risponda allo scopo della legge. Signori, dobbiamo pensare che noi siamo in ritardo con questa legge. Mentre noi discutiamo, oggi, i *probi-viri*, in Francia è già presentato un disegno di legge per l'arbitramento rispetto alle grandi quistioni operaie. Ora, domando io, se venendo ad inscrivere, in questo articolo, la prudenziale forma, *legalmente costituite*, si voglia giovare realmente alle classi lavoratrici, o se, invece, non si faccia le viste di votare una legge a loro favore, che, in realtà, rimanga lettera morta.

Ciò ho voluto dire all'onorevole Chimirri, per dimostrarli in che cosa il mio concetto sia diverso dal suo.

L'onorevole Daneo ha risposto egli a coloro i quali sostenevano che bisognava includere nella legge le Società registrate in forza della legge 15 aprile 1886.

Per amor di Dio! Io mi rivolgo al ministro dell'agricoltura e commercio, e gli domando: quando egli invia alle Società operaie moduli, perchè siano riempiti, e perchè esse Società vadano ad iscriversi, quanti moduli ritira con le indicazioni, e quanti senza? E ciò, perchè in fondo all'animo degli operai vi è la diffidenza contro la legge. Se voi, dunque, oggi, votate un articolo che accresca ancora quella diffidenza, lo scopo della legge rimarrà in gran parte frustrato; invece, accettando un articolo largo, schietto, che esprima il pensiero del paese, senza paure, acquisterete la fiducia dell'operaio, e state sicuri che l'operaio non avrà più diffidenza verso lo Stato ed il Parlamento.

L'onorevole presidente della Commissione ha cercato di girare un poco la posizione del problema da me posto.

Egli ha detto: le cooperative di produzione sono parte in causa. Ma, Dio mio, allora, anche tutte le Società operaie sono parte in causa, perchè sono, o per lo meno dovrebbero essere tutte composte di lavoratori.

La ragione per la quale io ed i miei amici abbiamo cercato d'introdurre questa formula: *cooperative di produzione*, è stata questa sola:

che quanto più voi interessate le associazioni operaie alla vita dello Stato, tanto più ottenete che queste associazioni, con vero interessamento, prendano parte alla esplicazione progressiva delle funzioni dello Stato; e quanto più escludete queste associazioni dalla vita di queste, tanto più le obbligate a cercare e percorrere una via estralegale. Questo dovrete comprendere: che, facendo leggi che vengono a restringere il loro significato e la loro portata, obbligate questo largo movimento di operaie associazioni ad estrinsecare diversamente la loro attività.

Vengo ora alle Camere di lavoro. Onorevole Vischi, comprendo benissimo che Ella, che è mio buon amico, non riconosca numerose le Camere di lavoro in Italia. Ma perchè non sono numerose? Perchè è arduo il poterle formare.

Sono immense le difficoltà che a questo scopo si devono superare. E quando io dicessi all'onorevole Vischi che dall'ottobre del 1891 si sta elaborando in Roma una Camera di lavoro, e che appena, oggi, al Consiglio comunale si è presentata una domanda di sussidio, l'onorevole Vischi mi risponderebbe: ciò è grave.

Ora se voi aggiungete ancora alle tante difficoltà che inceppano la costituzione delle Camere di lavoro quella gravissima di escluderne il nome da leggi intese specialmente a rendere meno difficile la condizione degli operai nelle controversie tra capitale e lavoro, ogni importanza è tolta alle Camere di lavoro; e, non dando più importanza ad esse, ne scemerete l'influenza benefica sulle classi lavoratrici, rendendone più difficile l'ordinamento.

Che le Camere di lavoro arrechino un vero vantaggio agli industriali, agli imprenditori, come agli operai, è un fatto del resto che non si può negare.

Domandatene notizia alla Camera di lavoro di Milano per mezzo della quale moltissime controversie fra capitale e lavoro furono risolte, poichè quando gli imprenditori di quella città ricercano operai, invece di rivolgersi a terze persone, si rivolgono, direttamente, alla Camera di lavoro, e questa li provvede.

Questa sua funzione elimina l'intermediario, elimina l'usura, elimina il licenziamento arbitrario, elimina un'infinità di cause che accendono gli animi degli operai contro le in-

giustizie o le prepotenze che, altrimenti, verrebbero a patire.

Quindi la Camera di lavoro, compiendo una così alta funzione nella vita dello Stato, ha diritto di esprimere il suo avviso, là dove esiste, quando si deve istituire un Collegio di *probi-viri*.

L'onorevole Vischi ha detto: badate che questo sarebbe un allargare, ed un restringere, sarebbe l'inclusione dell'uno, e la esclusione dell'altro.

Queste sono bellissime parole, ma concludono niente.

Il fatto vero è questo: quando si è compilato il Codice di commercio, si è contemplata, principalmente, la forma delle cooperative di credito. Quando, poi, dal 1882 in qua sono cresciute immensamente le cooperative di consumo e di produzione, vi fu una grande difficoltà per applicare ad esse il Codice di commercio, difficoltà, non risolta, oggi, ancora. Questo difetto del Codice di commercio ci insegna ad evitare il pericolo di cadere nello stesso difetto, nella applicazione della legge sui *probi-viri*.

Per conseguenza, se devesi sentire l'avviso delle Camere di commercio, le quali sono composte, in gran parte, da commercianti ed industriali, devesi per contrapposto, per ragioni di giustizia sociale, sentire anche le Camere di lavoro, le quali rappresentano, nell'ambiente operaio, quello, che nell'ambiente industriale e commerciale, rappresentano le Camere di commercio.

L'essere, poi, le spese a carico dell'uno o dell'altro Istituto, non viene ad impedire l'accettazione del mio emendamento, perchè le Camere di lavoro possono essere sentite efficacemente appunto sulla maggiore o minore convenienza dell'istituzione del Collegio di *probi-viri* in un dato luogo.

In altre parole, e chiudo il mio breve dire, sono due le scuole: una personificata nell'onorevole Chimirri, scuola rispettabile, nobile, ma conservatrice, alla quale hanno fatto eco gli onorevoli Trompeo e Fili-Astolfone; l'altra, che non dico nemmeno radicale, ma liberale, la quale intende che ogni legge che si fa nell'interesse delle classi lavoratrici, sia realmente ad esse favorevole con l'aver riguardo a tutti i loro interessi. La Camera, quindi, deve decidere fra l'uno e l'altro sistema. Se la Camera accetta di dire soltanto « Società legalmente costituite » oppure quelle regi-

strate a sensi della legge 15 aprile 1886, accetta la forma conservatrice, la forma paurosa; se invece accetta la nostra proposta, accetterà la forma liberale, la forma più rispondente al vero scopo della legge sui *probi-viri*.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** In verità non mi aspettavo che in una disputa così modesta mi toccasse l'onore singolarissimo di essere proclamato capo-scuola.

Onorevole Guelpa, qui non è questione di scuole, ma d'intendersi, e ov'Ella ponga mente alla portata delle due proposte, sarà costretto a riconoscere che la sua è angusta e la mia è assai più larga e comprensiva.

Qui i giudizi sono spesso erronei o ingiusti, perchè più che alle cose, che si dicono, si guarda al settore ove siede l'oratore.

Vi sono compagne di uomini politici che si atteggiavano di fronte al paese come i soli tutori e difensori degli interessi delle classi lavoratrici, ed ai loro avversari rimproveravano di non intendere il movimento operaio, e di non prendere a cuore la sorte dei meno fortunati che vivono di lavoro.

Tutto ciò è comodissimo, onorevole Guelpa, giacchè voi fate le parti e voi le distribuite, e distribuendole a senno vostro, si capisce che assegnate la migliore e la più gustosa ai vostri amici e agli altri la più antipatica.

Il Gioberti soleva dire: io non adulo mai il popolo, perchè lo stimo, e lo stesso vorrei dire io degli operai: non li ho mai adulati perchè li stimo. Ma se non li adulo, ne sento e ne intendo i bisogni, perchè nato in un paese industriale, e rappresentante di un centro industriale, ho vissuto in mezzo ai lavoratori e sento quanto altri mai vivo il desiderio di lenire, per quanto è possibile, le loro sofferenze, di migliorare la loro sorte.

E questo ho dimostrato, onorevole Guelpa, non con vane parole, ma coi fatti; perocchè, nel breve tempo che sono stato alla direzione del Ministero di agricoltura e commercio, ho avuto la fortuna di proporre e condurre, se non in porto, assai presso alla riva, le due prime leggi sociali, che si sieno discusse e votate nel nostro Parlamento: cioè la legge sugli infortuni e questa sui *probi-viri*; ed una terza legge, anch'essa d'indole sociale, che allarga la competenza dei conciliatori,

da me presentata nel gennaio del 1892, è già entrata in vigore nel gennaio decorso.

Lasciamo dunque da banda queste auto-proclamazioni: qui tutti siamo del pari curanti e pensosi degli interessi delle classi lavoratrici, e questo consenso nel fine deve renderci meno rigidi ed assoluti nel discutere i mezzi per conseguirlo. Io mi meraviglio che l'onorevole Guelpa faccia consistere l'essenza della legge nell'articolo 2°. Essa vuolsi ricercare nell'indole dell'istituto che si crea, nel modo di comporlo e nelle funzioni che gli si affidano allo scopo di evitare gli attriti e comporre le vertenze, che sorgono di frequente nell'esecuzione del contratto di lavoro fra le due classi, che concorrono alla produzione industriale.

La bontà dell'istituto è riposta appunto in questo, che la soluzione di siffatte vertenze si commette a una magistratura familiare composta dei rappresentanti delle due classi, eletti dagli interessati, la quale ne conosce senza impaccio di procedere e senza spesa.

L'articolo 2°, onorevole Guelpa, è innocente di tutti i difetti e di tutti i pregi che gli si attribuiscono.

Esso non concerne la composizione del Collegio, ma definisce a chi spetta di giudicare intorno all'opportunità d'istituire in questo o quel Comune simili Collegi.

Il giudizio deve esser dato dal Governo; e di questo non dubita lo stesso onorevole Guelpa. Ma fissato questo criterio, diventa una questione accessoria quella di sapere se il Ministero debba sentire l'avviso de' Corpi locali, od anche delle Società operaie regolarmente costituite.

Non mi è mai passato per la mente di considerare come nocive le Società cooperative di consumo, per le quali l'onorevole Guelpa ha una particolare simpatia; giacchè la cooperazione è strumento fecondo di prosperità sociali.

Il disegno di legge, che io aveva presentato, in questa parte era più largo delle proposte che ora si fanno, giacchè non escludeva nessuna iniziativa, nè impediva che intorno alla opportunità ed al modo di costituire i Collegi dei *probi-viri*, venissero al Ministero suggerimenti ed avvisi tanto da parte di Società costituite legalmente, quanto dalle altre; ed anche da singoli industriali ed operai.

Dunque libertà d'iniziativa a tutti, e se

nell'articolo 2 leggevasi l'obbligo di udire l'avviso di Consigli comunali e delle Camere di commercio, io già dissi e ripeto che ciò facevasi principalmente pel riflesso che ponendo la spesa dell'istituto a carico di quegli enti, non è lecito imporre oneri a Corpi morali, senza neppure consultarli.

Non v'era dunque ingiustizia o differenza di trattamento nella mia proposta.

Se ora il ministro ha creduto di aggiungermi anche l'avviso delle Società operaie legalmente costituite, non mi oppongo, benchè anche votando l'articolo come era stato da me redatto, non era interdetto a codeste Società di far pervenire al Ministero il loro parere; anzi mi sembra che il nominare talune Società ed altre no, faccia nascere il dubbio che alcune abbiano dritto di far udire la loro voce ed altre no.

Ma accettando l'articolo, come è formulato dal Ministero, trovo ragionevole respingere la proposta della Commissione, che mette alla pari le Camere di commercio e i Consigli comunali, che sono rappresentanze legittime, con quella miriade di associazioni private, che pullulano dappertutto sotto il nome di Società operaie, e sono nel maggior numero dei casi accolte occasionali di poche persone, spesso non appartenenti al ceto dei lavoratori.

Ora codeste Società, che rifiutano di assumere forma legale, non possono pretendere che il Ministero le interPELLI, perchè non hanno personalità giuridica.

**Presidente.** L'onorevole Guicciardini ha facoltà di parlare.

**Guicciardini.** Il presidente della Commissione ha convenuto meco che il parere preventivo dei corpi interessati conviene promuoverlo ed animarlo con un mezzo più efficace di quello, indicato nel disegno di legge; ma ha soggiunto che l'escogitare questo mezzo non è cosa facile, ed è miglior partito di lasciarlo al regolamento. Non convengo pienamente in tale giudizio, ma, non volendo, per siffatto argomento, entrare in lotta con la Commissione e specialmente col suo presidente, aderisco volentieri al suo suggerimento che raccomando alla considerazione del ministro.

Questi Collegi di *probi-viri* avranno buon successo; in quanto nasceranno, lo ripeto, in un ambiente di simpatia e di fiducia. Ad assicurare questo ambiente credo che giovi molto

l'intervento dei corpi interessati, e specialmente delle Società operaie, nel lavoro preparatorio del decreto di istituzione.

Raccomando al ministro di tener presente questa considerazione quando formulerà il regolamento, perchè sono certo, che, se egli la terrà presente, potrò leggere nel regolamento quella disposizione, che adesso non posso sperare di vedere introdotta nella legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Guelpa.

**Guelpa.** Debbo una parola di risposta all'onorevole Chimirri.

Creda, onorevole Chimirri, non è intenzione mia, nè di quanti siedono sopra questi banchi, di avere il monopolio della tutela delle classi lavoratrici e di esserne gli assoluti interpreti.

Creda, le classi lavoratrici, oggi, al di fuori del Parlamento, cercano in sè stesse i propri interpreti e dicono tanto forte che nel Parlamento non hanno fiducia, che, davvero, oggi, persistendo noi a discutere per restringere lo spirito di quest'articolo 2 della legge, non facciamo altro che fornire un argomento di più affinchè esse pronunzino ancora più forte queste parole: « non fiducia nel Parlamento. » (*Commenti*).

Creda, onorevole Chimirri, la cosa è proprio così; e la parte non la facciamo noi con delle sole parole; sa chi la fa la parte? Ciascuno di noi secondo la propria opinione ed i propri sentimenti.

Voi, affermando in Parlamento le vostre opinioni ed estrinsecandole nelle vostre leggi fate la vostra parte ed il paese giudica; noi parlando come sentiamo e come siamo convinti, facciamo la parte nostra ed il paese ci giudica.

Il giudizio supremo, quindi, non è pronunziato da nessun di voi; ma dall'universalità del paese.

Del resto, onorevole Chimirri, conserviamoci sereni in queste nostre discussioni affinchè possiamo dire, con calma, il sentimento nostro. Non è vero che sia innocente l'articolo 2 e che non abbia alcuna portata in questa legge. L'articolo 2 ha una portata immensa; e sa perchè? Perchè noi, in quest'articolo, veniamo a determinare quali siano i Corpi ai quali possiamo far domanda per sentire se sia utile istituire un Collegio di *probiviri* in un dato luogo. Quindi, se noi allarghiamo il numero dei Corpi ai quali ci rivol-

giamo, a questo scopo veniamo a dare una maggiore importanza al parere che si domanda alle associazioni operaie. E non vado più in là, perchè comprendo che sarebbe abusare della pazienza della Camera: ma l'onorevole Chimirri non ha saputo dirmi una sola ragione per escludere le Camere di lavoro dall'essere sentite, dal momento che si sentono le Camere di commercio. O voi avete fiducia nella istituzione delle Camere di lavoro o non l'avete. Se avete fiducia nelle Camere di lavoro, voi sapete che esse non sono costituite di 6, 8, 10 o 17 operai; ma sibbene da numerose associazioni di arti e mestieri che rappresentano migliaia di operai e sono, quindi, più competenti d'ogni altra Società operaia di dare un parere a coloro che si rivolgono ad esse.

Del resto le parole dell'onorevole Chimirri, per quanto sia grande l'autorità del suo nome, e la sua posizione parlamentare, mi confermano in quest'opinione: che noi, propugnando l'emendamento presentato, crediamo non di restringere il senso della legge, ma bensì di allargarlo. Ed una prova di ciò è questa, che l'opposizione al nostro emendamento ci viene da voi. (*Rumori*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

**Fili-Astolfone.** Io accetto la modificazione proposta dall'onorevole presidente della Commissione, e sono lieto di vedere come egli abbia conciliato gli opposti divisamenti di coloro, che combattevano la proposta stessa.

Io non m'aspettavo l'onore che mi ha fatto l'onorevole Guelpa, il quale ha fatto comparire me e l'onorevole Trompeo, come due individui, che apparteniamo all'elemento conservatore della Camera. Già questo non sarebbe, onorevole Guelpa, un appunto, perchè io potrei dimostrare a Lei che noi abbiamo votato insieme, e che Ella si è, in più di una occasione, alleato a quel settore della Sinistra che è immediato a quello nel quale siede, e al quale appartengo; sicchè, per lo meno, il suo rimprovero a me ed all'onorevole Trompeo è inopportuno.

**Guelpa.** Non è un rimprovero!

**Fili-Astolfone.** Io posso ammirare Lei che parla come un apostolo convinto, che si entusiasma delle menome cose, che tutte le questioni tratta con zelo ed entusiasmo; ma mi permetterà di dire che, gonfiare certe piccole questioni, non mi pare opportuno, come non

è opportuno fare un carico al Parlamento del fatto che le classi operaie credono che il Parlamento stesso non si occupi assolutamente del loro miglioramento. Ciò non è rispondente al vero, e lo dimostra la presente discussione, e quello che può far credere questo, onorevole Guelpa, è il suo discorso, sono le sue parole. La diffidenza nelle classi operaie nasce perchè si predica sempre, che i poteri costituiti dello Stato non vengono qui ad occuparsi delle medesime per fini che lascio a Lei di ricercare, ma credendo in Lei dettati d'un sincero sentimento di bene, Ella e gli altri non hanno diritto di far credere che non sia con eguale sincerità diviso, e non sia a tutti i suoi colleghi comune. (*Benissimo!*)

La differenza dunque fra noi e voi sta in questo solo: che noi procediamo per gradi e voi volete procedere a salti. Ed ecco il motivo della nostra opposizione alle vostre proposte. Sotto questo punto di vista dunque, onorevole Guelpa, Ella potrebbe forse, a mio modo di vedere, fare opera più pratica, suscitando minori diffidenze nelle classi operaie adoperando a questo fine benefico la sua parola e l'opera sua convinta, che pur desta anche in me, non del tutto suo amico politico, non scarsa simpatia.

**Colajanni Napoleone.** Ma Guelpa è ministeriale! (*Harità*).

**Fili-Astolfone.** L'ho detto, ed è questo, onorevole Colajanni, quello di cui, per l'onorevole Guelpa, più mi compiaccio!

*Una voce.* Questo è un titolo d'onore.

**Presidente.** L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Lacava, ministro di agricoltura e commercio.** Ieri, nel fare la storia di questo disegno di legge, io resi omaggio, fra gli altri ministri, all'onorevole Chimirri, che ebbe la fortuna di vincere, nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge sui *probi-viri*.

L'onorevole Chimirri ha accennato alle ragioni perchè io, ripresentando questo disegno di legge con alcune modificazioni, ho creduto di modificare ancora l'articolo secondo. Però mi preme di rilevare esser vero che nella discussione passata su questo disegno di legge, gli onorevoli Maffi e Fratti intendevano di avere non l'avviso per la costituzione dei Collegi di *probi-viri*, ma la proposta delle Società operaie e che a ciò si oppose il ministro Chimirri.

Ma non si potrà negare che, fra la reda-

zione dell'articolo dell'onorevole Chimirri e quello che io propongo, aggiungendovi l'avviso delle Società operaie, si viene a stabilire una parità di trattamento, perchè se, da una parte, si sente l'avviso delle Camere di commercio e dei Consigli comunali, dall'altra è anche opportuno che si senta quello delle Società operaie. È questa la differenza.

Vi ho poi aggiunto, come lo stesso onorevole Chimirri ha fatto osservare, la condizione del riconoscimento giuridico, poichè non si può ammettere l'esautoramento di una legge dello Stato e che si senta anche l'avviso di Società che non hanno tale riconoscimento e delle quali non si conosce nè la natura, nè le condizioni.

L'onorevole Chimirri ve ne ha detto le ragioni, come ve le hanno dette gli onorevoli Trompeo e Fili-Astolfone, ed io non aggiungo altro, poichè è evidente che non possiamo mettere allo stesso livello le Società di mutuo soccorso che si sono uniformate ad una legge dello Stato, e quelle che non vi si sono uniformate.

Egli è vero però, e l'onorevole relatore lo ha detto, che l'ammissione anche delle Società operaie senza il riconoscimento giuridico era temperata dalla disposizione del comma dell'articolo, poichè nella seconda parte di esso si dice:

« L'avviso di questi Corpi dovrà essere dato entro il termine di un mese dalla pubblicazione del relativo invito che sarà fatta per cura del Ministero di agricoltura e commercio nel *Bollettino* della Prefettura locale. »

E difatti al Ministero possono venire indipendentemente dalla legge tanti e tanti avvisi non solamente dalle Società legalmente costituite, ma anche da quelle Società che il riconoscimento non hanno domandato o non è loro stato accordato, quanto da altri cittadini od operai. E ciò spiega il concetto, in cui è entrata la Commissione, temperando la prima parte dell'articolo con la seconda parte di esso.

L'onorevole Guelpa due o tre volte ha manifestato il concetto che si debba anche sentire l'avviso delle Camere di lavoro e delle Società cooperative. Ma l'onorevole presidente della Commissione ha risposto alle sue osservazioni, ed io aggiungo che le Camere di lavoro come si trovano ora costituite sono dei tentativi, e sono composte di operai o capi operai, i quali per lo più rappresentano altre Associazioni operaie. Di maniera che quando

si ammettono a dare l'avviso le Società operaie, si ammettono anche implicitamente le Camere di lavoro.

Vengo alle Società cooperative: queste non sono le Società operaie.

Di Società cooperative ve ne sono molte anche a scopo di lucro, e tutte trovano la loro autorizzazione nel Codice di commercio.

Invece le Società operaie, entrano nella categoria di quelle contemplate dalla legge del 1865.

Non credo poi che sia teoria liberale quella di confondere le Società legalmente riconosciute con quelle che al riconoscimento sfuggono.

Per me credo sia teorica liberale quella di obbedire alla legge: quindi quelle Società che si attengono alla legge del 1865, debbono esser tenute in maggior conto di quelle che a questa legge non obbediscono.

L'onorevole Fili-Astolfone ha risposto alle parole, direi quasi poco patriottiche, dell'onorevole Guelpa, che, cioè, il Parlamento non si occupa o si occupa poco delle classi meno abbienti.

Il Parlamento, parmi, manifesta in ogni momento le sue simpatie per le classi meno abbienti. Ne è una prova la legge in discussione, la quale specialmente a quelle classi gioverà.

Io poi non mi oppongo alla proposta presentata dall'onorevole presidente della Commissione che si dica Società operaia, legalmente riconosciuta poichè, come egli ha fatto osservare, fra le Società di mutuo soccorso oltre quelle riconosciute dalla legge del 1865 ve ne sono parecchie ancora, che vengono riconosciute per Decreto Reale.

E l'onorevole Chimirri deve saperlo perchè sono proprio quelle nelle quali si prescrive il diritto a pensione dei soci. E siccome queste Società hanno diritto ad essere intese, così io accetto la formula proposta dall'onorevole Vischi.

Infine l'onorevole Guicciardini vuole sia data maggior pubblicità alla richiesta dell'avviso che entro un mese deve darsi dai Corpi costituiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Io assicuro il mio amico onorevole Guicciardini che nella compilazione del regolamento per questa legge si cercherà modo per soddisfare anche il suo desiderio.

Io quindi, concludendo, dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole Vischi, che,

cioè, invece di dire « Società di mutuo soccorso registrate ai sensi della legge 15 aprile ecc. » si dica « Società operaie legalmente riconosciute. »

**Presidente.** Dunque la Commissione non accetta alcuno degli emendamenti proposti?

**Vischi, presidente della Commissione.** La Commissione, come tale non interloquisce, perchè sarebbe felice di mantenere la dizione quale è nella relazione. Io personalmente mi sono permesso di presentare un emendamento, che ha avuto la fortuna di essere accolto dal ministro, quello cioè che alle parole: *registrate ai sensi della legge 15 aprile 1886* si sostituiscano le altre: *legalmente costituite*.

**Presidente.** L'onorevole ministro dunque che cosa accetta?

**Lacava, ministro di agricoltura e commercio.** Per le ragioni dette non posso accettare quello dell'onorevole Guelpa. Prego poi l'onorevole Trompeo di ritirare il suo, essendo compreso nella nuova forma proposta.

**Presidente.** Dunque resta uno dell'onorevole Guelpa e l'altro dell'onorevole Vischi.

**Trompeo.** Mentre dichiaro di accettare la nuova dizione dell'articolo, come quella che corrisponde pienamente allo scopo della mia proposta, debbo rispondere all'onorevole Guelpa, il quale avrebbe voluto farmi comparire come poco o punto curante degli interessi delle classi operaie. Gli dico dunque che su questo argomento mi rimetto a quanto ha già detto l'onorevole Fili-Astolfone, e soprattutto, al voto degli elettori biellesi, che mi hanno da molti anni costantemente mandato a questa Camera, e fatto segno alla loro fiducia. (*Bene!*)

**Presidente.** Dunque si associa all'emendamento dell'onorevole Vischi.

**Trompeo.** Sì.

**Guelpa.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Guelpa.** Vorrei pregare la Commissione di aggiungere le parole: *e Camere di lavoro*. Quindi si direbbe: *Società operaie legalmente costituite e Camere di lavoro*.

**Presidente.** La Commissione accetta?

**Daneo, relatore.** No.

**Presidente.** Il ministro?...

**Lacava, ministro d'agricoltura e commercio.** No.

**Daneo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Daneo, relatore.** Mi permetto di fare osser-

vare all'onorevole Guelpa, che egli s'affatica, da due ore, per restringere la dizione più ampia, che la Commissione aveva proposto per questo articolo.

La Commissione aveva proposto che si mettessero nell'articolo le parole: *Società operaie*, senza per nulla chiudere le porte a nessuna forma di associazione operaia, passata, presente od avvenire. Dopo tutto questo, venne l'emendamento che chiameremo conciliativo, per modo di dire, dell'onorevole Vischi, il quale avrà la precedenza, in votazione, su quello della Commissione. Ma, se l'onorevole Guelpa ha realmente intenzione di volere che sia aperto largo l'adito ad ogni sorta di Società operaie, una buona volta si associ alla proposta della Commissione, che non è ritirata, e non venga avanti con altri emendamenti restrittivi.

**Guelpa.** Allora, io, a nome dei miei amici, accetto la proposta della Commissione e mi associo ad essa. (*Commenti*).

**Presidente.** Allora, rimane solo l'emendamento dell'onorevole Vischi che propone si dica: *Società operaie legalmente costituite*.

**Lacava, ministro di agricoltura e commercio** Riconosciute.

**Presidente.** Qui dice: *costituite*.

**Vischi, presidente della Commissione.** Il ministro desidera che si dica: *riconosciute*.

*Voci.* Ritiri! ritiri!

**Presidente.** Chi accetta l'emendamento dell'onorevole Vischi: che consiste nell'aggiungere alle parole: *Società operaie*, le altre: *legalmente riconosciute*, si compiaccia di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova l'emendamento è approvato*).

Leggo ora l'articolo 2, con l'emendamento testè approvato:

« Articolo 2. Ciascun Collegio è istituito per Decreto Reale sulla proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, sentito l'avviso della Camera di commercio, delle Società operaie legalmente costituite e dei Consigli municipali dei Comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso.

« L'avviso di questi Corpi dovrà essere dato entro il termine di un mese dalla pubblicazione del relativo invito che sarà fatta per mezzo del Ministero di agricoltura e commercio nel *Bollettino* della Prefettura locale.

« Il Decreto determina l'industria o le in-

dustrie per le quali si istituisce il Collegio, la sua sede, la sua circoscrizione ed il numero dei componenti. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi. (*È approvato*).

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** L'onorevole Mel è invitato a presentare una relazione.

**Mel.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Piero Lucca per titolo di oltraggio.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Continuasi la discussione sugli articoli della legge per i « probi-viri. »

**Presidente.** « Articolo 3. Il Collegio si compone di un presidente e di non meno di dieci e non più di venti membri. Dove le liste comprendono più di cinquecento elettori iscritti, può essere nominato un presidente supplente.

« Il presidente, ed occorrendo il presidente supplente, sono nominati per Decreto Reale sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. Essi possono essere scelti fra i funzionari dell'ordine giudiziario e fra coloro che, a norma delle leggi, possono essere nominati conciliatori, purchè non siano compresi nelle liste di cui all'articolo 13.

« I membri del Collegio sono scelti in separate adunanze per una metà dagli industriali e per una metà dagli operai fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe. »

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Pugliese, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« *Da sostituirsi al 2° ed al 3° capoverso:*

« Il presidente ed il supplente sono eletti dal Collegio fuori il suo seno e tra persone non comprese nelle liste di cui all'articolo 13. »

L'onorevole Pugliese ha facoltà di parlare.

**Pugliese.** Ieri, fra le varie censure che mossi a questo disegno di legge, e specialmente allo articolo 30, dissi che era poco liberale, ed attribuiva troppa ingerenza al Governo nella costituzione e funzione dell'istituto dei *probi-viri*.

L'onorevole ministro rispondendo a queste mie censure e giustificando il suo operato,

assicurò essere stato necessario conservare la disposizione come veniva dagli antichi progetti in quanto che egli credeva giusto ed utile che il presidente dei *probi-viri* non uscisse dalle classi interessate, non appartenesse, nè all'una nè all'altra classe fra cui accade il conflitto e che fosse persona senza passione e senza interesse nelle questioni che dovranno essere conciliate o decise.

Io non ho che a lodare questo principio a cui si è ispirato il ministro; ma non posso ugualmente lodare il mezzo con cui cerca di raggiungerlo.

Questo fine può essere raggiunto in maniera più conveniente e più utile, e che non pregiudichi l'essenza vera dell'istituto dei *probi-viri*; ed invece il Governo cerca di raggiungerlo con un metodo di ingerenza, con un metodo poco liberale, che non si concilia per nulla con la nobile missione di pace che si dà a questo istituto, con la sua indole, con le sue origini.

Se questa finalità veramente stesse a cuore, se si volesse trovare un modo per raggiungere questo fine senza contraddire all'essenza vera dell'istituto, alla sua missione di pace, alla sua base elettorale, il Governo trova aperta la via dal mio emendamento. Esso determina proprio il modo, col quale questo fine può essere raggiunto. Esso determina un modo od un mezzo, che non è in alcuna contraddizione con tutto l'insieme dell'istituto, sia considerato nella funzione, sia nelle sue origini. Io propongo che si dica invece di quello che è scritto:

« Il presidente ed il supplente sono eletti dal Collegio fuori il suo seno e tra persone non comprese nelle liste di cui all'articolo 15. »

Facendosi eligere il presidente dal Collegio voi gli conservate gli stessi titoli che hanno i componenti del Collegio.

I componenti sono creati per libera elezione dalle due classi interessate, e così sarebbe eletto il presidente, con una garanzia maggiore, quella cioè del doppio grado elettorale. I componenti del Collegio debbono la loro presenza nel Collegio, alla fiducia, alla stima, alla competenza speciale di cui sono riconosciuti rivestiti; e le stesse qualità si troverebbero nel presidente, che sarebbe eletto dai *probi-viri*, i quali alla lor volta sono stati eletti in parte dai lavoratori ed in parte dalla classe dei padroni.

Dunque questo modo che io propongo, è perfettamente d'accordo con l'intera costituzione dell'istituto, con la sua finalità; così si raggiunge meglio lo scopo additato dall'onorevole Lacava.

Il mio emendamento propone che il presidente venga eletto dal Collegio; che il presidente abbia per suo titolo la libera elezione, la fiducia e la stima di coloro che debbono esser giudicati; ma però aggiunge che venga eletto fuori del Collegio, e fuori la lista elettorale di cui parla l'articolo 15.

Così voi avrete conciliato le due esigenze: di non aver un presidente che faccia parte delle due classi in conflitto o che faccia parte del Collegio; di avere un presidente il quale può dire di dovere il suo ufficio agli stessi titoli, alle stesse ragioni per cui si trovano a far parte del Collegio i suoi compagni.

Il metodo stabilito nell'articolo 3, secondo il mio modo di vedere non ebbe ieri alcuna giustificazione e difficilmente può averne una che possa contentare l'animo mio.

Infatti, onorevole Lacava, che cosa fate con quest'articolo 3? Voi vi proponete non solo di nominare il presidente, per Decreto Reale, ma anche il presidente supplente, aggiunta fatta dall'Ufficio centrale del Senato e dal Senato approvata.

Ora io vi domando: è questa una misura liberale? Non è questa un'ingerenza governativa? Un voler tenere sotto mano il Collegio dei *probi-viri*, perchè esso funzioni secondo le sante intenzioni del Governo?

Ad ogni modo io vi diceva ieri e ripeto oggi: non temete voi che questo uomo che ha la sola vostra fiducia, che sarà eletto dal Governo, che sarà nominato per Decreto Reale, rivestito di questa grande autorità che gli viene dal decreto di nomina, possa esercitare sul Collegio dei *probi-viri*, una eccessiva autorità, una prevalente influenza?

Ed allora ne potrà essere disturbato il naturale andamento tanto dell'ufficio di conciliazione, quanto di quello giudiziario che questa legge attribuisce ai *probi-viri*:

Voi dovete aspettarvi anche qualch'altra cosa, che cioè quest'uomo che cade dall'alto in mezzo alle classi operaie, possa suscitare delle diffidenze in mezzo ad esse e che questa diffidenza lungi dall'agevolare la sua missione, la renda più difficile.

In qualunque modo, come altra volta osservai, io vedo nella elezione, riservata al Go-

verno, una contraddizione flagrante con l'indole stessa dell'istituto.

Voi create un istituto di indole popolare, e poscia gli mettete un presidente, che assolutamente non potete dire popolare. Voi create un istituto giudiziario, conciliativo, assolutamente nuovo, che ha per base la libera elezione degli interessati, e poscia gli mettete nella funzione, più prevalente, un uomo che non è elettivo. Create un istituto, che deve pacificare gli interessi fra capitale e lavoro, acquietare le lotte fra capitale e lavoro, e poscia gli mettete un uomo, che può non conoscere questi interessi, che può non avere alcuna competenza.

Tutto ciò è contrario al buon andamento, al buon funzionamento dello istituto.

Se questo istituto ha veramente qualche cosa di buono, qualche cosa, che merita tutta la nostra fiducia, è proprio la base elettorale, e voi questa base elettorale la rinnegate.

Io, quindi, non posso approvare la dizione ed il concetto dell'articolo 3, per le ragioni, che ho esposte con la massima brevità, perchè non voglio che le mie parole facciano tedio alla Camera.

*Voci.* No! no!

**Pugliese.** Prevedo solamente due eccezioni e le discuto. Anzitutto si potrà dire dall'onorevole ministro: vedete, noi siamo ricorsi al metodo di eleggere il presidente per Decreto Reale e sopra proposta ministeriale, perchè in questa maniera crediamo di evitare quei dissidii, che facilmente potrebbero nascere, se lasciassimo la nomina del presidente in balia della elezione.

Ebbene, a me pare che questa paura, che voi vi siete messa dinanzi allo spirito per evitare la buona via che vi conduceva alla elezione del presidente, non l'avete sentita quando avete determinato il metodo per la nomina dei vice-presidenti.

Per i vice-presidenti, i quali hanno un ufficio prevalente anch'essi, perchè uno deve presiedere l'ufficio di conciliazione, l'altro l'ufficio giudiziale, perchè non avete riservata anche la nomina al Governo?

Voi fate eleggere i vice-presidenti; e allora perchè temete che mal possa riuscire la elezione del presidente? La vostra ragione non mi persuade. Certamente, ci sarebbero da temere dissidii quando la elezione del presidente non fosse circondata da quelle ga-

ranzie di cui la circonda il mio emendamento.

Se, per esempio, il presidente fosse eletto in una delle due classi in conflitto o nel seno del Collegio dei *probi-viri*, allora io comprenderei i timori, perchè dovendo essere uno il presidente, se questo uscisse dalla classe dei padroni, potrebbe mettere in sospetto la classe degli operai, come se uscisse dalla classe degli operai potrebbe mettere in sospetto la classe dei padroni; e se dal seno del Collegio, potrebbe dividerlo in varie correnti d'interessi e di simpatia od antipatia.

Ma quando voi circondate questa elezione con la garanzia indicata nel mio emendamento, permettete, cioè, che il Collegio dei *probi-viri* elegga il suo presidente, ma lo obbligate ad eleggerlo fuori del suo seno e tra persone che non siano iscritte nelle liste di cui all'articolo 15, avrete assolutamente evitato questo dissidio.

Infatti una volta che il presidente viene eletto fuori del seno del Collegio, tanto è che venga nominato per Decreto Reale secondo la vostra proposta, quanto che se lo scelgono i *probi-viri* un presidente estraneo alle due classi e per libera elezione. E non capisco in questo caso per quale ragione potrà nascere il dissidio che non nasce invece nel primo.

Estraneo è quello, estraneo è questo: ma il vostro sarà sempre il presidente governativo, il presidente imposto; laddove il presidente eletto, sebbene non appartenga nè alla classe degli operai, nè a quella dei padroni, godrà tutta la fiducia perchè sarà scelto per libera elezione.

Ora, signori, se è vero che con questo mite ed innocente disegno di legge, voi vi proponete una certa pacificazione delle due classi in conflitto, io, non per fare opposizione, ma per debito mio, vi metto in guardia e vi dico: badate che la vostra disposizione contraddice a tutte le finalità della legge, alla sua intima natura, e che la nomina governativa paralizzerebbe ed avvelenerà il nascente istituto.

Si può dire ancora, ed è stato detto tante volte, che la giustizia emana dal Re. E per questo pregiudizio antico, perchè per me tutti i poteri emanano dalla coscienza e dalla volontà viva del popolo, per questo pregiudizio, si potrà dire così: poichè la giustizia emana dal Re, il presidente deve essere nominato con

Decreto Reale. E qui poche parole di risposta ed avrò finito.

Ma è vera funzione di giustizia quella dei *probi-viri*, che avete bisogno di ricordarvi questo precetto antico il quale non avrebbe più ragione di esser ricordato, ed attuato?

Ho sempre sentito dire in questa Camera, e fuori, e nel Senato, come questa sia una legge che tende alla pacificazione di due classi in conflitto; che non deve essere guardata coi criterii della procedura civile e del Codice civile, ma con criterii affatto speciali. Si è detto che questa è una legge superiore ai partiti, una legge di carattere perfettamente sociale e politico che tende a mettere pace, a prevenire, a dare polvere negli occhi.

Ebbene, se questa è una vera legge che deve essere guardata con criteri speciali e se non si tratta di un vero e proprio istituto di giustizia, mi pare perfettamente inutile il volere giustificare a questa maniera la nomina del presidente per Decreto Reale.

Che se mai questa fosse una buona e santa ragione, allora voi dovreste nominare per Decreto Reale non solamente il presidente, ma anche i vice presidenti; non solamente i vice presidenti, ma tutti i componenti del Collegio arbitrale; perchè non vorrete certamente dirmi che la giustizia sarà esercitata ed amministrata dal solo presidente.

Se questa massima vi sta molto a cuore e a voi non par vero di non vederla applicata, allora dovete cancellare l'articolo 3, e dire che tutto il Collegio dei *probi-viri* viene nominato e messo in funzione per Decreto Reale, come si pratica per gli altri magistrati. Ma voi questo non volete e non fate, e ve ne do lode: queste contese sono di natura affatto speciale; la funzione di questo istituto è perfettamente familiare e tecnica. Ed allora io ricordo che la legge è eguale per tutti. Se credete che possano amministrare bene la giustizia, i vice presidenti non nominati per Decreto Reale, ed i componenti della Giuria non rivestiti per Decreto Reale, non avete nessuna ragione d'insistere che il presidente solo esca attraverso questo metodo speciale ed abbia questa solenne investitura, cioè che venga nominato per Decreto Reale sopra proposta dei ministri interessati.

Ho finito e forse non riprenderò più la parola.

Però, siccome le idee, in questa Camera, possono esser valutate secondo il banco su cui siede chi le manifesta, chiedo licenza di ricordare al Governo, alla Camera e a me stesso come queste idee, sono state sostenute in Senato da un uomo così autorevole, che l'opinione di lui non può non avere gran peso sull'animo del Governo ed in ispecial modo dell'onorevole ministro guardasigilli. Questa opinione che fu da me sostenuta nel 1892 (lo constato perchè non si creda che rubo le idee e le parole al Senato), fu qualche mese dopo sostenuta calorosamente in Senato dal senatore Canonico, vice presidente della Corte di Cassazione di Roma.

Non direte dunque che queste idee siano molto strane, dal momento che sono divise da un magistrato stimabilissimo, qual'è il senatore Canonico, che combattè in Senato quest'articolo 3, dicendo: « mi pare che, nelle materie di cui si tratta, convenga lasciare che il Collegio dei *probi-viri* sia completamente costituito di persone aventi speciale e tecnica competenza nella materia. Ma vi è anche un'altra ragione.

« Posto il concetto essenziale della conciliazione, mi pare che la logica consigli di accettarlo in tutta la sua pienezza e lasciare che questo Collegio sia composto esclusivamente di giudici popolari, di giudici specialmente competenti. »

Queste idee però non prevalsero in Senato e non prevarranno nella Camera. Anzi il Senato, seguendo l'Ufficio Centrale, credette di aggiungere quest'altra frase, su cui richiamo l'attenzione, che cioè « il presidente o il presidente supplente del Collegio dei *probi-viri* possono essere scelti tra i funzionari dell'ordine giudiziario. »

Ora, quest'aggiunzione, a me pare pericolosa ed in contraddizione con tutta l'indole dell'istituto dei *probi-viri*, in contraddizione coi precedenti della Camera e con le precedenti discussioni e deliberazioni sue. Debbo ricordare alla Camera che nei precedenti disegni di legge si dava la presidenza del Collegio dei *probi-viri* al pretore, e che in seguito alle nostre discussioni quella proposta fu modificata e la persona del pretore disparve; perchè sin d'allora si credette poco conveniente mischiare l'elemento giudiziario, la figura del giudice in questa magistratura tutt'affatto speciale, la quale soprattutto deve pensare a metter pace e a dileguare attriti. In secondo

luogo è pericoloso, perchè il magistrato porterà nel Collegio dei *probi-viri* quegli abitudini e procedurali acquisiti durante la sua carriera e dai quali certamente non avrà la virtù di spogliarsi.

Così avverrà che non farà funzionare l'Istituto con quella sollecitudine e con quei criteri tecnici, pacifici e famigliari con cui il Collegio dei *probi-viri* deve funzionare se si vuole che la sua funzione risponda allo spirito ed alla lettera della legge. Per questa ragione, io credo che mal si fece dal Senato ad accettare la disposizione che possano essere scelti fra i funzionari dell'ordine giudiziario il presidente e il presidente supplente. Aggiungerò un'altra ragione. Voi certamente non potete dare ad ogni Collegio dei *probi-viri* un presidente magistrato, un magistrato funzionario dell'ordine giudiziario. Allora avrete questa sperequazione: Collegi di *probi-viri* presieduti da un funzionario dell'ordine giudiziario, e Collegi presieduti da un qualunque cittadino di questa terra.

Per queste ragioni non posso votare come è l'articolo 3, e combatto l'aggiunta fatta dall'ufficio centrale del Senato, come disposizioni non liberali, e perturbatrici delle funzioni del nuovo Istituto. Trovo del pari non giustificata la ingerenza che il Governo si mantiene nella costituzione dei Collegi dei *probi-viri*; e finisco invitando la Camera a giudicare della mia proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Daneo, relatore.** Risponderò brevemente all'onorevole Pugliese, il quale ha esposto tutte le possibili ragioni, che si potevano opporre alla dicitura dell'articolo 3. E per vero a tutta prima questo articolo può apparire meno liberale e meno consono con le altre disposizioni della legge, affidando al Governo la nomina del presidente. Ma guardiamo alla realtà delle cose, più che alla loro apparenza. Se noi riunissimo le due classi degli operai e degli industriali, perchè addivengano di comune accordo alla nomina del presidente, nove volte su dieci avremmo lo spettacolo di opposti interessi cozzanti fra di loro, che si comporrebbero solo quando l'una delle parti avesse conquistato almeno uno degli elettori dell'altra.

Ora francamente io domando a coloro, che sostengono quella tesi, che pare ad essi più liberale, se credano più facile agli operai

conquistare un altro industriale, od agli industriali conquistare un altro operaio. L'esempio della Francia, che un tempo, come il Belgio, aveva la nomina governativa del presidente del Collegio dei *probi-viri*, che poi abbandonò questo sistema, ma che, già dall'anno scorso, su proposta presentata dai radicali (notatelo bene), intende ritornarvi, qualche cosa ci deve pure insegnare.

Se il Governo ha il compito di patrocinare l'utilità del maggior numero, se esso rappresenta l'interesse sociale, sarà suo precipuo interesse far sì che l'istituto dei *probi-viri* corrisponda veramente allo scopo, che ci proponiamo, della pacificazione fra le classi. Non lesiniamogli quindi uno dei più semplici mezzi coi quali può esercitare questa funzione sociale, la nomina, cioè, del presidente, che deve ravvicinare e conciliare gli opposti interessi degli industriali e degli operai. Nessuno degli altri corpi (ho già detto perchè il corpo elettorale dello stesso collegio non è il più idoneo alla nomina di un presidente fuori del suo seno) potrebbe con maggiore autorità del Governo del Re, da cui emana la giustizia, procedere a tale nomina.

In sostanza, questo presidente è un magistrato, e quell'autorità, che sceglie i funzionari dell'ordine giudiziario, può anche dare un presidente ad un arbitrato tra industriali ed operai. Queste ragioni mi sembrano abbastanza persuasive.

Quanto poi alla nomina per Decreto Reale sulla proposta del ministro di agricoltura e commercio, o ad un altro metodo, come, per esempio, la nomina per delegazione, credo che potremo facilmente metterci d'accordo. Credo però che la nomina fatta per Decreto Reale sia più seria e più sicura.

Mi pare adunque che la dicitura dell'articolo possa accontentare tutti quelli, i quali vogliono che le leggi, più che nella forma, corrispondano nella sostanza, ad un concetto popolare e liberale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Bonacci, ministro guardasigilli.** Dopo quello che ha detto l'onorevole relatore, poco ho da aggiungere.

Mi duole veramente che le censure alla legge vengano da quella parte della Camera, che considera più specialmente come suo com-

pito il difendere gli interessi delle classi popolari e meno abbienti.

A me pare che essi dovrebbero astenersi dall'accusare noi di poco liberalismo a proposito di questa legge, e dovrebbero invece render giustizia all'opera nostra, tenendo conto degli sforzi che facciamo per assicurare una legge benefica agli interessi delle classi popolari.

La differenza fra la proposta dell'onorevole Pugliese e quella del Governo è questa, che, mentre, secondo la proposta governativa, il presidente ed il vice presidente del collegio dei *probi-viri* sono nominati con Decreto Reale, l'onorevole Pugliese vorrebbe che fossero elettivi.

La ragione della nostra proposta fu già detta ieri dal mio collega, il ministro di agricoltura e commercio; e vale per questa, come per molte altre disposizioni della legge.

Noi abbiamo inteso di mantenere quella concordia, che si era formata fra la Camera dei deputati ed il Senato, per poter più facilmente assicurare l'attuazione di questa legge, che riteniamo benefica per le classi lavoratrici.

L'onorevole Pugliese sa che da principio, si proponeva di dare la presidenza del collegio dei *probi-viri* al pretore; poi, la Commissione della Camera dei deputati propose che il presidente ed il vice presidente fossero nominati dal Ministero di agricoltura e commercio; e, siccome il Senato deliberò, invece, che il presidente ed il vice presidente fossero nominati dal ministro di agricoltura e commercio, ma per Regia delegazione, noi abbiamo creduto e crediamo che la proposta che possa meglio conciliare le varie opinioni sia quella della nomina per Decreto Reale.

Questa forma di nomina del presidente e del vice presidente trova appoggio nel sistema generale della nostra legislazione: perchè non bisogna dimenticare che il collegio dei *probi-viri* ha, è vero, una missione di conciliazione, ma è anche un collegio giudicante, ed avrà una parte della giurisdizione, che ora spetta alla magistratura.

Io non posso convenire con l'onorevole Pugliese, che la disposizione dell'articolo 68 dello Statuto fondamentale non sia altro che un pregiudizio. Per me è una verità, che domina tutto il nostro sistema di diritto pub-

blico, ed assicura l'unità nell'amministrazione della giustizia.

Ora dunque, poichè il collegio dei *probi-viri* ha anche ufficio giudiziario, pare conveniente che, se non per tutti i giudici, almeno pel presidente e pel vice-presidente, si osservi la disposizione dell'articolo 68 dello Statuto fondamentale.

Nè si deve dimenticare l'analogia che esiste tra l'istituzione dei *probi-viri* e quella del conciliatore, che ha anch'esso la duplice missione di procurare la conciliazione tra le parti e di giudicare.

Ora l'onorevole Pugliese sa che, secondo la legge sull'ordinamento giudiziario del 1865, i conciliatori si nominavano anch'essi per Decreto Reale. Venne poi la riforma del 1875, che attribui la nomina dei conciliatori ai presidenti delle Corti di appello per delegazione reale. Questo sistema fu confermato con l'ultima legge sulla competenza dei conciliatori.

Ma la ragione principale di questo sistema è stata esposta dall'onorevole relatore della Commissione.

L'onorevole Pugliese, che ha certamente veduto molti compromessi, sa quanto sia difficile la nomina del terzo o del quinto arbitro, che deve formare la maggioranza nel collegio degli arbitri, e che ognuna delle parti vorrebbe a sè favorevole, sicchè il più delle volte la concordia riesce impossibile, e conviene ricorrere ad altri per questa nomina.

Così accadrebbe se la nomina del presidente e del vice-presidente del Collegio dei *probi-viri* fosse lasciata a coloro che nominano gli altri membri del Collegio, o al Collegio stesso. Quindi la necessità che altri con criteri superiori, tenendo conto degli interessi comuni delle parti, nomini chi deve presiedere il Collegio.

Nè può dirsi con fondamento di verità, che questa forma di nomina costituisca un'ingerenza soverchia del Governo, tale da destare legittime diffidenze nella classe dei lavoratori. Io non credo affatto che la classe dei lavoratori abbia tutta quella diffidenza del Governo della quale si è tanto parlato nella discussione di questa legge. Io non so perchè la classe dei lavoratori dovrebbe avere queste diffidenze. Se io, che ho l'onore di far parte del Governo, fossi chiamato a scegliere il presidente o il vice-presidente di un Collegio

di *probi-viri*, non mi ispirerei certamente ad alcun sentimento contrario all'interesse delle classi lavoratrici; e quello che io farei, lo faranno tutti coloro che avessero a fare quella scelta.

Si è osservato, che il presidente, nominato dal Governo, avrà tanta autorità da turbare l'equilibrio del Collegio, esercitando una eccessiva influenza sui colleghi. Io non lo credo; come non credo inopportuno che la scelta del presidente cada su quelle categorie di persone, che sono indicate nel disegno di legge.

No, non è inopportuno che un Collegio di *probi-viri* sia presieduto da un uomo di legge, perchè le questioni che deve decidere questo Collegio sono pure questioni di diritto. Le deciderà con criteri non rigorosi, ma di equità; ma il criterio della decisione non può mutare l'indole della questione.

Finalmente debbo rammentare anche all'onorevole Pugliese, che se noi guardiamo alle legislazioni degli altri paesi (e l'esperienza degli altri ci deve insegnare qualche cosa), non possiamo che trarne argomenti a favore della nostra proposta.

Dell'esempio francese ha già parlato l'onorevole relatore. Io ricorderò le due più recenti leggi straniere su questa materia: quella del Belgio e quella del Portogallo. Tanto nell'una quanto nell'altra, è stabilito che la nomina del presidente del Collegio dei *probi-viri* si fa per decreto del Capo dello Stato, come appunto noi proponiamo.

Spero quindi che la Camera respingerà l'emendamento dell'onorevole Pugliese, ed approverà l'articolo come è proposto dal Governo, d'accordo con la Commissione.

**Presidente.** Pongo dunque a partito l'emendamento dell'onorevole Pugliese che rileggo.

*Da sostituirsi al 2° ed al 3° capoverso:*

« Il presidente ed il supplente sono eletti dal Collegio fuori il suo seno e tra persone non comprese nelle liste di cui all'articolo 13. »

*(Non è approvato).*

Pongo ora a partito l'articolo 3, come è proposto dal Governo, d'accordo con la Commissione.

*(È approvato).*

**Lacava, ministro di agricoltura e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Lacava, ministro di agricoltura e commercio.** Faccio osservare che in questo articolo testè votato è erroneamente richiamato l'articolo 13. Siccome si dovrà procedere ad un coordinamento della legge, così sarà allora il caso di vedere che numero dovrà assumere l'articolo citato.

**Vischi, della Commissione.** Nell'occasione del coordinamento bisognerà correggere diversi altri simiglianti errori di stampa.

**Presidente.** « Art. 4. In ciascun Collegio si costituiscono un ufficio di conciliazione ed una Giuria.

« L'ufficio di conciliazione si compone di almeno due membri, l'uno industriale e l'altro operaio, presieduti dal presidente del Collegio o per turno da uno dei vice-presidenti, scelti uno fra gli industriali e uno fra gli operai nei modi fissati con l'articolo 22.

« La Giuria si compone del presidente, ed in sua mancanza o impedimento, del presidente supplente, dove esiste, e di quattro membri, due industriali e due operai.

« Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato dell'ufficio municipale del luogo, in cui ha sede il Collegio. »

*(È approvato).*

« Art. 5. Nelle controversie più gravi il presidente o il vice-presidente di turno hanno facoltà di chiamare nell'ufficio di conciliazione altri due o più membri del Collegio, mantenendo però sempre l'uguaglianza fra il numero degli industriali e quello degli operai. »

*(È approvato).*

« Art. 6. Nel caso d'impedimento di taluno dei membri ordinari dell'ufficio di conciliazione o della Giuria sono chiamati a funzionare come supplenti altri componenti il Collegio nell'ordine indicato dal numero di voti riportati nella elezione e, a parità, dall'età maggiore. »

*(È approvato).*

« Della competenza. — Art. 7. La competenza del Collegio rispetto al luogo è determinata dalla situazione della fabbrica, dello stabilimento o dell'impresa industriale, e, per gli operai che lavorano a domicilio, dal sito in cui il contratto di lavoro è stato concluso. »

(È approvato.)

« Art. 8. L'ufficio di conciliazione può essere adito per componimento amichevole nelle controversie che concernono:

- a) i salari pattuiti o da pattuirsi;
- b) il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione e il salario per le giornate di lavoro prestate;
- c) le ore di lavoro convenuto o da convenirsi;
- d) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;
- e) le imperfezioni di lavoro;
- f) i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione;
- g) i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;
- h) le indennità per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;
- i) lo scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio;

e in generale in tutte le controversie che riguardano convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi operai o lavoranti, fra capi operai e operai o apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari. »

(È approvato.)

« Art. 9. La Giuria è competente a decidere le controversie di valore non ascendente le lire trecento e che concernano:

- a) i salari pattuiti;
- b) le ore di lavoro convenute e tutti gli oggetti determinati con le lettere b, d, e, f, g, h, i, dell'articolo precedente.

« La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda compresi gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità, che deve essere indicato nella domanda. »

Su quest'articolo l'onorevole Pugliese propone il seguente emendamento:

« Aggiunta in fine dell'articolo.

« Più persone possono cumulare le loro dimande in unico atto quando sia identica la ragione del contendere, ma il valore si desume sempre dalla dimanda di ciascuno. »

L'onorevole Pugliese ha facoltà di parlare.

**Pugliese.** Quando questo disegno di legge fu discusso nel 1892, coll'onorevole Maffi ed altri sostenuti essere necessario ed utile che il limite del valore e quindi della competenza per i *probi-viri* fosse esteso a lire 500. Mi pareva in quel tempo e mi pare anche oggi che senza questa estensione l'istituto dei *probi-viri* non potesse avere che una molto ristretta applicazione, non potesse e dovesse dare che magri benefici. Nelle questioni delle grandi fabbriche, delle grandi officine, nei grandi centri industriali, è facile comprendere come anche le questioni giornaliere possano superare il limite di 100 lire.

Allora noi dicevamo: se volete che questa funzione giudiziaria, sebbene accessoria, sia efficace, estendete il limite del valore e della competenza. E non abbiate paura (siamo sempre alla solita osservazione): o avete fiducia in questa magistratura popolare che vi affrettate a creare con tanta unanimità di voti e di simpatia ed abbiate la intera; tanto è aver fiducia che essa possa giudicare bene per 100, quanto è ammettere che possa giudicare bene per 500; o non avete fiducia, ed allora è vano fare una legge per il solo gusto di fare leggi.

Però, siccome prevedo la sorte, che toccherebbe ad un simigliante emendamento, se mai mi facessi a sostenerlo; siccome prevedo che la sorte sarebbe quella, che ebbe nel 92, così dichiaro francamente che non ho nessuna difficoltà di accettare, non la proposta della Commissione, la quale ha voluto essere più realista del Re, ma la proposta, che fu fatta dal ministro di agricoltura e commercio, cer-

tamente d'accordo con l'onorevole ministro guardasigilli.

Nel progetto del Ministero il valore, e quindi la competenza, è portata a lire 300; la Commissione lo riduce a lire 200. Ho cercato nella relazione dell'onorevole Daneo, ragioni, che mi potessero convincere per quali motivi l'attuale Commissione, che ha combattuto con noi intorno al disegno di legge del 92 dell'onorevole Chimirri, e che credo abbia combattuto con noi per ottenere una estensione di competenza, non abbia ora voluto accettare la proposta, che veniva dal Ministero.

Dico la Commissione ha voluto essere più realista del Re, perchè ha voluto introdurre una limitazione, la quale pare che non fosse nel pensiero e nei propositi della Commissione, se i propositi della Commissione sono quelli, che furono rivelati nella discussione di ieri e sono stati dichiarati anche oggi. Ho cercato, ripeto, una ragione convincente, ma non l'ho trovata.

Ne ho trovato solamente una, la quale contiene una inesattezza, che mi faccio un dovere di rettificare.

La ragione, per cui pare che la Commissione si sia indotta a limitare la proposta ministeriale, che fissava il valore e quindi la competenza in lire 300, è il solito esempio straniero!

Io, per verità, non mi rallegro nel sentire confortate sempre le nostre leggi dalle Commissioni e dai ministri con questo fatale esempio straniero; mi piacerebbe piuttosto sentirle confortate con la loro personale, autorevole opinione.

Questo esempio straniero sarebbe tempo che finisse di giocare la parte del più grave argomento nelle nostre discussioni!

Ma mi permetta la Commissione: se egli è vero che esistono esempi stranieri che giustificano l'estensione fino a lire 200, la maggior parte degli esempi stranieri confortano a ritenere il limite stabilito nella proposta ministeriale.

Se la memoria non m'inganna, debbo ricordare che nel disegno di legge dell'onorevole Berti, che è qualche cosa che mi sta al cuore più di un esempio straniero, il valore non era determinato; che nel disegno di legge Maffi era fissato in lire 500.

Nel Canton di Ginevra è anche di lire 500. In Alsazia e Lorena il valore è stato aumentato fino a lire 270 con l'ultima legge, il che

vuol dire che in seguito alla buona esperienza il legislatore germanico ha creduto di andare al di là degli antichi confini.

E questo è avvenuto anche in Francia, perchè l'onorevole relatore ricorderà benissimo che la competenza era in lire sessanta. L'esperienza francese che cosa ha insegnato?

Ha insegnato ad avere più fiducia in questo giudice popolare e benefico, e ad estendere il limite del valore e della competenza a lire 200.

Dunque se l'esempio straniero sta tanto a cuore, dovrebbe stare a cuore almeno per non far cadere la proposta del disegno di legge ministeriale. Se negli esempi stranieri trovate dunque non solo determinazione di valore superiore a lire 200, ma altresì la tendenza ad aumentare il limite e la competenza, vuol dire che ricorrono ambo i criteri sperimentali che consigliano ad accettare la proposta ministeriale.

Quali eccezioni si possono fare alla proposta ministeriale? Si potrebbe dire non essere conveniente che mentre la competenza del giudice conciliatore arriva solo fino a lire 100, quella dei *probi-viri* fosse poi portata a lire 300.

Ma mi permetto di ricordare che mai nel disegno di legge, nè nella relativa discussione è risultato il concetto del parallelismo tra il conciliatore e questo istituto, e che non può questo concetto trovare alcuna giustificazione.

Questo istituto non è cosa giudiziale, ma è cosa nuova. Magistratura di pace, popolare, elettiva, d'indole tecnica e politico-sociale più che giudiziale, il parallelismo non è possibile.

Ma anche ad accettare questo concetto che ci si mette innanzi la prima volta ed appositamente per sostenere la limitazione del valore, altri principii e ragioni spingono a superare il limite di 100 e di 200 lire.

Voi conoscete benissimo che la funzione del giudice e la competenza diventa più importante secondo che il giudice è unico o collettivo; diventa più importante secondo che il giudice è a base elettiva e circondato da altre garanzie, oppure è di nomina regia.

Il giudice unico, per esempio il pretore giudica sino a lire 1500; il giudice collettivo, cioè il tribunale giudica per qualunque valore. Or bene, questo criterio conforta ad adot-

tare il valore designato nella proposta ministeriale.

**Bonacci**, ministro guardasigilli. Manca l'appello!

**Pugliese**. È vero che il conciliatore può giudicare fino a 100 lire, ma il conciliatore è giudice unico. Invece i *probi-viri* possono giudicare al di là di lire 200, ma sono un tribunale collegiale, sono un piccolo tribunale tecnico e familiare, che gode la fiducia di coloro che sottopongono al suo esame le loro questioni, ed esce dalla libera elezione delle parti interessate.

E quando una funzione è affidata non ad una persona, ma ad un Collegio, quando vi ha la garanzia della pluralità delle persone che giudicano, quando questo Collegio presenta la garanzia maggiore di essere figlio della libera elezione, di godere la stima di tutti coloro i quali sottopongono così liberamente le loro vertenze al Collegio, non c'è ragione di ricordare la mite competenza dei conciliatori.

Ma non mi limito, onorevoli colleghi, a sostenere la proposta del Ministero. Sia che resterà approvata questa, sia che resterà ferma quella della Commissione, raccomando alla vostra attenzione un'aggiunzione che propongo all'articolo 3.

Più persone devono potere cumulare le loro dimande in unico atto, quando sia identica la ragione del contendere, ma il valore si deve desumere sempre dalla dimanda di ciascuno.

Considerate un momento l'importanza ed i benefici pratici di questa aggiunzione.

Essa ha la sua ragione d'essere nella natura delle questioni che si svolgono nelle fabbriche e nei centri industriali.

Quando sorge una questione operaia nelle fabbriche, la questione riguarda certamente più persone, sebbene il valore nello interesse di ciascuno possa essere infimo, possa essere non superiore alle 200 lire. Ora se s'impedisce che questa questione, la quale nei rapporti di ciascun operaio ha un valore che resta nei confini della competenza designata, ma di natura, d'indagine, di risoluzione, è collettiva, se s'impedisce che fosse portata innanzi al giudice suo e possa essere con unico giudizio risolta, si obbligherebbero gli operai ad una quantità di litigi inutili ed il collegio dei *probi-viri* a fare una quantità infinita di inutili sentenze. La questione del mio e del tuo

è individuale, ma siccome questa questione, che può sorgere nelle fabbriche, è identica per tutti i lavoratori e dev'esser risolta per tutti cogli stessi criteri, è giusto non sia impedito che siffatta questione possa esser proposta con un unico atto e con un unico giudizio esaminata e risolta. Se voi volete che questo collegio non si perda in un ginepraio di sistemi procedurali, in inutili formalità, in lungaggini senza fine, credo che dovrete piegarvi ad adottare questa proposta la quale è ragionevole e sana. Con essa non si viola già il criterio di competenza; essa permette solamente che tutti gli operai, che hanno da chiedere personalmente una somma inferiore a lire 200, possano unirsi per domandare la risoluzione della loro questione, la quale se pei risultamenti contabili ed economici è di natura individuale, per il principio o la regola che sarà affermata è di natura collettiva.

Ora il permettere che una questione di natura collettiva sia con un'unica dimanda proposta e con unica sentenza risolta, è un beneficio per tutta la classe operaia, la quale in un giorno solo, con un unico atto giudiziale, con un unico atto conciliativo, o sentenza vedrà giudicata o conciliata la questione che tutta la interessa.

Quest'opinione, onorevoli colleghi, onorevole ministro, non è l'opinione di un rompicollo. Posso confortarla con una parola autorevole, che viene dal Senato, con la parola di un uomo che fu più volte ministro. Ella, onorevole Lacava avrà dovuto leggere prima di venir qui a sostenere questa legge la discussione fatta in Senato. Ebbene certamente ricorderà come questa che ieri ed oggi è mia proposta fu proposta sostenuta dall'onorevole Finali in questa forma:

« Non supponi mai che fosse dato promuovere un'azione o una domanda in massa; ma non mi pareva assurdo permettere che pochi o molti operai si unissero nominativamente per fare la identica domanda. Col sistema dichiarato dall'onorevole relatore, 100 operai di una fabbrica dovranno promuovere 100 azioni diverse. Con questo metodo non nego che possa essere data soddisfazione ad un elevato concetto di procedura giudiziaria; ma non è certo semplificare le cose. »

« Osservo poi che nelle controversie indicate all'articolo 8 ve n'è taluna che può facilmente interessare molti operai; è quella che riguarda

« i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione. »

« Si sa bene che in alcune fabbriche, sopra tutto meccaniche, vi sono delle lavorazioni date non a un solo operaio, ma a 5, a 10, o più operai, che compiono il lavoro in comune. »

« In questo caso la dimanda che si può rivolgere al capo-fabbrica, al conduttore dell'esercizio non si può tecnicamente separare per ciascun individuo; è comune a tutti coloro che adempiono quella data opera e quel dato lavoro. »

Ma in Senato la proposta dell'onorevole Finali cadde; io non ho alcuna ragione a sperare che la Camera vorrà approvare la mia. Però la sostengo con la istessa coscienza e con lo stesso sentimento di dovere.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** L'onorevole guardasigilli avvertiva testè che se si vuol condurre in porto questo disegno di legge è mestieri allontanarsi il meno possibile da quello che un anno fa fu votato dalla Camera e dal Senato. In quel disegno di legge il limite della competenza contenziosa era fissato in lire 100. Si discusse lungamente e vi furono proposte varie per aumentarlo, ma la Camera si fermò alle lire 100. Il Senato fu dello stesso avviso, ritenendo quel limite equo e corrispondente ad un concetto organico. Che cosa è avvenuto in questo spazio di tempo per mutar parere? E passi, se Commissione e Governo si trovasero d'accordo; ma non è così.

Il Ministero infatti innalza il limite a lire 300, e la Commissione con maggior cautela si arresta alle lire 200. Procedendo di questo passo, il limite diventa qualche cosa di elastico e di arbitrario. Perché 100, 200 e non 300?

Per scegliere uno piuttosto che un altro di codesti limiti bisogna avere un criterio organico, qual'era quello, che indusse me a limitare la competenza a lire 100, e l'ufficio centrale del Senato ad adottarla.

Non ci facciamo illusioni, o signori; si possono votare dalla Camera ordini del giorno, che invitino il Ministero a presentare, a breve scadenza, una legge la quale estenda l'istituto di *probi-viri* ai lavoratori delle campagne; ma chi conosce le difficoltà dell'argomento, intende di leggieri che si può lar-

gheggiare nelle promesse, ma l'attenerle è molto difficile. Gli altri paesi che ci hanno preceduti in questa via non sono ancora arrivati ad estendere l'istituzione dei *probi-viri* agli operai delle campagne. Noi che veniamo quasi ultimi, non potremo così presto completare la riforma.

Stando così le cose, è d'uopo evitare una troppo stridente disparità di trattamento fra operai industriali e campagnuoli.

Quando questo disegno divenga legge, gli operai delle industrie avranno un trattamento specialissimo per la risoluzione delle vertenze che possono nascere nella esecuzione del contratto di lavoro. In fatti noi concediamo ad essi non solo una specie di magistratura familiare per la risoluzione delle vertenze, ma anche grandi facilitazioni per ciò che concerne la procedura e le spese.

Il procedimento è sciolto e spiccio; il giudizio della giuria non è vincolato dalle rigorose norme del diritto e le spese giudiziali si riducono quasi a nulla. È la giustizia gratuita, ed è bene che si faccia così; ma bisogna che codesti benefizi non siano accordati ad una sola classe di lavoratori escludendo la più numerosa. È mestieri che in una forma o nell'altra questi benefizi si estendano a tutti quelli che vivono di lavoro. Ecco perchè, dopo aver presentato il disegno di legge sui *probi-viri*, mi affrettai a proporre un altro disegno per aumentare la competenza dei conciliatori di diritto comune, portandola da 30 a 100 lire. Coloro che non scorgono il parallelismo che esiste fra i due progetti errano nei loro giudizi e nei loro apprezzamenti.

Nel proporre il disegno di legge relativo al Collegio dei *probi-viri* io fui guidato da un duplice movente, cioè dal desiderio di soddisfare con codesta istituzione un bisogno nuovo creato dall'organizzazione della grande industria, e dal proposito di allontanarci il meno possibile dalle norme del diritto comune. Ora il diritto comune affida al conciliatore un doppio ufficio, quello di comporre amichevolmente le controversie senza limite di valore, l'altro di giudicare in linea contenziosa entro determinati confini.

Di queste due funzioni, tanto rispetto al conciliatore di diritto comune, quanto al conciliatore collegiale, che si crea con la presente legge, quella veramente efficace e prevalente è la funzione conciliatrice; la funzione con-

tenziosa è puramente accessoria, e perciò stesso circoscritta in angusti confini.

Avendo dunque calcato questo disegno di legge sulle stesse norme di quello per i conciliatori, si riescirebbe ad una disuguaglianza di trattamento tra le varie classi, ponendo qui alla competenza contenziosa un limite di 300 o 200 lire, mentre i conciliatori ordinari non possono giudicare al di là delle lire 100.

*Voci.* Non avete fede.

**Chimirri.** Non c'entra la fede, qui bisogna seguire ragione e conoscenza.

In tesi astratta poco monta che i cittadini vadano a chiedere giustizia ad un collegio di *probi-viri* o ai magistrati ordinari, ma è nostro dovere di tutelare gli interessi dei litiganti, qualunque sia la forma del giudizio.

Ora, fin che si tratta di arbitrati volontari si può fare a meno di un limite perchè è la volontà delle parti che commette ad un giudice fiduciario la composizione della disputa; ma quando si tratta di una giurisdizione non volontaria, come è in Inghilterra, ma obbligatoria, allora non si è più liberi di determinare i confini come meglio talenta.

A prima giunta sembra che debba essere indifferente fissare il limite della competenza da 100 a 300 lire, ma bisogna considerare che tutto è relativo.

Per le persone agiate 100 lire rappresentano una piccola somma, ma per un operaio, che guadagna qualche lira al giorno, una controversia di 100 lire acquista una gravità relativa.

La giurisdizione contenziosa della giuria è fatta appunto per dirimere le controversie minute, giornaliere, che generano gli attriti più frequenti fra industriali ed operai.

Se a questo si vuol provvedere, è chiaro che non è possibile largheggiare nella competenza perchè il giudizio di siffatto collegio è sciolto da tutte quelle forme procedurali, che costituiscono la garanzia dei giudizi ordinari; ed ispirato non già alle norme dello stretto diritto, ma ai criteri dell'equità.

Ora, si può affidare ad un giudizio di questa natura la soluzione di controversie, che per l'indole loro non involgono gravi interessi: ma se la materia del contendere supera codesti limiti, non è lecito privare le classi lavoratrici, sotto pretesto di favorirle, di quelle guarentigie che il Codice assicura alla generalità dei cittadini. Così facendo, il beneficio tornerebbe in danno.

Infatti nei giudizi ordinari, contro la sentenza del magistrato v'è il rimedio dell'appello e il ricorso; ma avverso i verdetti della giuria, profferiti da uomini tecnici, cioè da industriali ed operai, non si può ammettere l'appello senza snaturare l'indole di cosiffatti giudizi.

Trattandosi dunque di una giurisdizione speciale, che si svolge senza altra guarentigia che la rettitudine e le cognizioni tecniche e non giuridiche de' giudicanti, è evidente la necessità e la convenienza di circoscrivere in angusti confini il limite della competenza.

E notate che la mia proposta, avvalorata dall'approvazione della Camera e del Senato, oggi si può accettare anche da coloro, che inclinano a maggior larghezza, se pongono mente ad un'utile aggiunta introdotta nell'articolo 13 dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

L'articolo suona così: « Per le controversie, che, ai sensi dell'articolo 9, eccedono la competenza della Giuria, questa potrà per volontà delle parti essere adita in qualità di Collegio arbitrale. »

Secondo il diritto comune, gli arbitri vanno nominati volta per volta, per ogni controversia deferita al loro giudizio; con questo articolo, si crea un collegio arbitrale permanente per la soluzione delle controversie in esso contemplate.

Questa disposizione deve soddisfare soprattutto coloro, che son disposti ad allargare la competenza della Giuria.

L'articolo 9 fa obbligo alle parti di adire codesto magistrato speciale, quindi la competenza contenziosa deve essere necessariamente limitata. Ma dal momento che l'articolo 13 concede agli interessati che hanno piena fiducia nelle persone che compongono il Collegio de' *probi-viri*, facoltà di adirlo volontariamente anche per somme maggiori delle 100 lire, non giova insistere per ampliare la giurisdizione obbligatoria della giuria.

Sono queste le ragioni che io sottometto al senno degli onorevoli ministri d'agricoltura e commercio e della giustizia, e dei componenti la Commissione, in sostegno della mia proposta. La quale io mantengo non già perchè fatta da me, ma perchè la sua ragionevolezza acquista maggior risalto dalla disposizione contenuta nell'articolo 13, della

quale dò lode sincera al ministro che la propone.

L'onorevole Pugliese rimproverò la Commissione ed il Governo di far soverchio caso degli esempi stranieri.

Io non capisco come un uomo còlto come lui, possa mostrare tanta repugnanza per tutto quello che si fa fuori del nostro paese; quasi ch'è l'elaborazione del pensiero giuridico costituisca il monopolio d'un popolo, e non sia piuttosto la missione di tutti i popoli civili. Ad ogni modo la guida migliore in questa materia è l'esperienza.

Gli antagonismi e le necessità che sorgono dall'organizzazione della grande industria non sono quèstioni locali; esse nascono e s'impongono a misura che si svolge e si allarga l'organizzazione suddetta.

Per cui è savio consiglio osservare come funzionano questi istituti negli altri paesi. Noi saremmo colpevoli se, venendo quasi ultimi in questa via, non tenessimo conto dell'esperienza degli altri paesi.

Meglio è, o signori, far senno pigliando consiglio dagli errori degli altri, che far le prove a nostro rischio e pericolo.

Negli altri paesi si andò cauti nel determinare la misura della competenza attribuita alla Giuria.

In Francia, che è paese industrialissimo, si cominciò con 60 lire, e s'andò più tardi alle 200, dopo che il nuovo Istituto cominciò a funzionare bene e il paese vi si andò man mano educando. Noi non poniamo con questa legge le colonne d'Ercole. Cominciamo con 100 lire.

Se questa Istituzione, come tutti desideriamo e speriamo, farà buona prova, allora potremo senza danno aumentare la competenza, come si è fatto in Francia. In Austria il limite è tuttora di 50 fiorini.

Si cita l'esempio dell'Alsazia-Lorena, ove la competenza si estende a 270 lire. Quando l'Italia, sotto il rapporto industriale, emulerà l'Alsazia-Lorena, potremo anche noi assegnare alla Giuria quel limite che, dopo tutto, è inferiore alla somma segnata nel disegno ministeriale.

Io non insisto di più. Spero che il Governo e la Commissione intendano con che animo io faccio queste osservazioni. Non propongo emendamenti, e me ne rimetto al loro giudizio.

Trattasi di mettere d'accordo l'articolo 9 e l'articolo 13.

Confrontando codeste disposizioni, che disciplinano la giurisdizione obbligatoria e la prorogata per volontà delle parti, vedano se non sia il caso di tornare al limite delle 100 lire, quale fu votato dalla Camera e dal Senato.

**Presidente.** Dunque propone un emendamento alla sua volta?

**Chimirri.** Onorevole presidente, Ella sa meglio di me, che un emendamento non accettato dal Governo e dalla Commissione avrebbe poca fortuna.

Mi limito quindi a proporre che sia sospesa la votazione di questo articolo, per dar tempo alla Commissione e al Governo di prendere in esame le mie osservazioni, e guardare se non vi sia modo di metterci di accordo.

**Presidente.** Onorevole relatore, vuol rispondere?

**Daneo, relatore.** Trattandosi di una proposta sospensiva, che a me veramente pare poco opportuna, credo necessario che il Governo esprima anzitutto il suo pensiero.

**Presidente.** Onorevole ministro di agricoltura e commercio?...

**Lacava, ministro di agricoltura e commercio.** Siccome l'ora è abbastanza tarda, così anche per aderire a quello che hanno detto testè l'onorevole Chimirri e l'onorevole relatore, non mi oppongo alla sospensiva, affinché si possa ripigliarne la discussione nel giorno in cui questa potrà continuare, perchè domani c'è l'esposizione finanziaria.

**Giolitti, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Giolitti, presidente del Consiglio.** Nella seduta di domani è per primo oggetto iscritto all'ordine del giorno la esposizione finanziaria. Se avanzerà tempo, potremo continuare la discussione di questo disegno di legge; ma io non posso assicurare se l'esposizione finanziaria non occuperà gran parte della seduta.

**Presidente.** Dunque il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

### Interrogazioni.

**Presidente.** Comunico alla Camera le seguenti domande di interrogazione:

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro dell'interno, presidente del

Consiglio, sulla importanza e cause del disastro del comune di Campolieto in provincia di Campobasso, e se il Governo intende provvedere, trattandosi di fatto grave con morti e feriti, e non pochi restati senza pane e senza tetto.

« Fede. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, se siano vere le propagate notizie relative alla soppressione dei Commissariati distrettuali nel Veneto.

« Fusinato. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, circa la soppressione dei Commissariati distrettuali del Veneto.

« Mel. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulle intenzioni del Governo in ordine alla soppressione dei Commissariati nel Veneto; e se questa deliberazione deve intendersi come il primo passo per addivenire all'abolizione delle sotto-prefetture del Regno.

« Aggio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui criteri, coi quali diede disposizioni, che tolgono i commissari distrettuali in alcuni distretti del Veneto.

« Schiratti. »

« Il sottoscritto desidera di interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulla annunciata soppressione del Commissariato distrettuale nella città di Chioggia.

« Roberto Galli. »

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro dell'interno sui criteri di governo seguiti nella provincia di Caltanissetta.

« Napoleone Colajanni. »

**Giolitti, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Giolitti, presidente del Consiglio.** Se la Camera consente, rispondo subito all'interrogazione dell'onorevole Fede.

Nel Comune, del quale fa cenno l'onorevole Fede, nella provincia di Campobasso, è avvenuto che, in conseguenza di una caduta

di neve molto abbondante, è crollato un grosso muro che era vicino ad alcune case, le quali crollarono anch'esse facendo molte vittime fra cui 13 morti e 15 feriti.

Il prefetto si è recato sul posto; il Ministero dell'interno ha trasmesso immediatamente un sussidio; ed appena avrà ricevuto i rapporti sull'entità dei danni e sulle condizioni delle vittime e delle loro famiglie, il Ministero dell'interno vedrà se siano opportuni ulteriori soccorsi.

L'onorevole Fede può essere sicuro che i danneggiati da questo disastro saranno trattati con la maggior benevolenza possibile, come si è fatto in tutti gli altri casi simili.

**Fede.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Fede.** Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio della sua dichiarazione; e confido che voglia fare con animo generoso quello che ha promesso per quegli infelici; che versano veramente in tristissime condizioni.

**Giolitti, presidente del Consiglio.** Posso anche rispondere subito alle interrogazioni degli onorevoli Fusinato, Mel, Aggio, Schiratti e Galli. (*Sì, sì*).

**Presidente.** Sono presenti gli onorevoli interroganti?

(*Sono presenti*).

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**Giolitti, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** La mia risposta è molto semplice.

Il Ministero non ha fatto altro che chiedere delle informazioni ai prefetti, intorno alla importanza dei lavori dei commissariati distrettuali.

Questa domanda ha sollevato dei timori e delle speranze. Finora non fu presa alcuna deliberazione. Non potrei ora prendere impegno alcuno, perchè fino a tanto che lo studio non sia compiuto, non è possibile che il Governo deliberi, sopra un argomento che ha una considerevole importanza.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fusinato.

**Fusinato.** Ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni da lui fatte, dichiarazioni delle quali tanto più io, e credo anche gli altri miei colleghi interroganti, sentivamo la necessità, inquantochè da fonti attendibili ci erano state comunicate notizie, le quali sem-

bravano alludere, anzichè a studi intrapresi, a fatti compiuti.

Dichiaro però che fin da principio non ho creduto alla veridicità di quelle notizie, parendomi il provvedimento troppo contestabile, sia per la sua forma, che per il suo contenuto.

Mi sembrava anzitutto che avrei dovuto contestare il provvedimento per la legittimità della sua forma, inquantochè la circoscrizione territoriale amministrativa, stabilita per legge, solo per legge può essere modificata. Ora l'articolo 1° della legge comunale e provinciale stabilisce che il territorio del Regno si divide in provincie, in circondari, in mandamenti ed in comuni: sopprimendo i distretti del Veneto, si sarebbero soppressi gli enti, che nell'organizzazione amministrativa corrispondono al circondario.

È noto infatti come i distretti del Veneto vennero mantenuti con Decreto Reale del 2 dicembre 1866; ed è noto come la legge del 30 dicembre 1888 ne abbia implicitamente ed esplicitamente consacrata la persistenza; implicitamente, non abolendoli; esplicitamente, dando al Governo la facoltà di tramutarli per Decreto Reale in sotto-prefetture.

Ho pure soggiunto che avrei dovuto contestare la legittimità del provvedimento pel suo contenuto. Non già che io mi opponga all'eventuale soppressione dei circondari; ma se tale provvedimento dev'esser preso, chiedo che sia un provvedimento d'indole generale; se un esperimento si vuol fare, e si vuole che sia veramente efficace, lo si faccia in diverse Provincie, ma non si crei una sperequazione morale e materiale a danno di una sola regione, che, certo, è quanto le altre meritevole di ogni riguardo.

Ciò detto, son lieto di prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno; e ne prendo atto, sia perchè egli dichiara che si tratta di studi preparatorii, sia perchè son certo che qualunque provvedimento sia per prendersi, sarà preso in quella forma legale, che l'indole ed il contenuto dell'atto stesso richiedono.

**Presidente.** L'onorevole Mel ha facoltà di parlare.

**Mel.** La mia interrogazione non aveva altro scopo che di fornire occasione al Governo di significare i suoi intendimenti in una questione, nella quale i giornali avevano richiamato la pubblica attenzione, e per la quale

si erano manifestate delle apprensioni, più o meno fondate.

A tale riguardo osservo, come in altre occasioni mi occorre di osservare, che se la divisata soppressione dei commissariati distrettuali del Veneto dovesse essere un passo, che conducesse gradualmente alla soppressione delle sotto-prefetture nelle altre regioni del regno, io nulla avrei a ridire, perchè l'interesse generale deve soprastare al particolare.

Ma, ove questo provvedimento dovesse essere parziale, isolato, e indipendente dalla semplificazione dei congegni amministrativi in tutte le altre parti dello Stato, semplificazione che è nel desiderio di tutti, io allora dovrei fare qualche riserva circa la giustizia del provvedimento, e più ancora circa l'opportunità del momento di questa soppressione. E questo dico, non perchè le provincie venete si ricusino di dare esse per prime il nobile esempio di un disinteresse locale, pur che sia coordinato ed inteso al bene generale dello Stato, ma unicamente per impedire che si possa dire o pensare che il Governo voglia mettere le provincie venete in una condizione inferiore e diversa da quella di tutte le altre provincie dello Stato; locchè non è certo nelle intenzioni del Governo.

Prendo quindi atto delle rassicuranti dichiarazioni del presidente del Consiglio e lo ringrazio.

**Presidente.** Onorevole Aggio, ha facoltà di parlare.

**Aggio.** Auguro al Ministero che le informazioni, che gli possono venire dai prefetti, possano condurlo alla determinazione di abolire i commissariati del Veneto, uffici dimostrati inutili dalla esperienza, e soltanto gravosi per lo Stato. (*Benissimo!*)

Desidero altresì che questa abolizione, che, per la legge comunale e provinciale, è in facoltà del Governo di fare, non sia un provvedimento isolato, ma preluda all'abolizione delle sottoprefetture, che rappresentano altrettanti uffici, la cui inutilità è pure dimostrata dalla quotidiana esperienza, non essendo che uffici di trasmissione degli atti, che costano assai e che inceppano l'azienda amministrativa. (*Bene!*)

Voglio però che nella deliberazione del Governo la misura sia generale, perchè, se si dovessero abolire i commissariati in una Provincia, e conservarli nelle altre, la legge non

sarebbe uguale per tutti. Noi quindi, che siamo i primi ad essere colpiti, facciamo plauso al Governo delle deliberazioni, che sarà per prendere, per abolire tutti i commissariati e tutte le sotto-prefetture. (*Benissimo! — Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Schiratti.

**Schiratti.** Prendo atto delle dichiarazioni del Governo, ed amo di sentire che la soppressione dei commissariati nel Veneto non è che una questione in istudio.

Mi permetto però di ricordare all'onorevole presidente del Consiglio che in questi giorni una circolare del Ministero invitava i prefetti a dichiarare ai commissari distrettuali, ch'essi avranno un'altra destinazione.

Di più posso aggiungere che alcune Deputazioni provinciali furono già invitate a disdettare i locali occupati dai Commissariati, e che furono già licenziati gli impiegati straordinari dipendenti. Trattasi adunque di studi esecutivi. (*Il presidente del Consiglio fa segni negativi col capo*).

Ebbene: io credo alle parole dell'onorevole presidente del Consiglio, e mi auguro che le informazioni, che tengo direttamente dai municipi, non siano rispondenti ai criteri del presidente del Consiglio.

Non faccio una questione di località; non entro nel merito della questione sulla efficacia di questi commissariati, e se debbano essere o riformati od aboliti; ma debbo dichiarare che non vorrei un provvedimento, che tende ad un riordinamento amministrativo nel Veneto, senza che si regolasse contemporaneamente la questione delle sotto-prefetture in tutto il Regno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli Roberto.

**Galli Roberto.** Io mi felicito con gli egregi colleghi che hanno tanto tempo da ridere quando si tratta delle disgrazie altrui. (*Oh!*)

Non so, e non mi pare di ricordarmi che ci fossero tanti sorrisi quando si trattava di sopprimere qualche povera pretura. Del resto, la questione dei commissariati è più importante che non si creda, e per gli interessi, che sposta, e per le questioni di dignità, che solleva.

Che vengano soppresse tutte le sotto-prefetture in Italia può ammettersi; ma che si cominci con sopprimere i commissariati nel

Veneto, i quali non consistono che in un impiegato ed uno scrivano; e si lascino tutte le sotto-prefetture, che costano assai di più (ed in questo so di aver consenziente l'onorevole presidente del Consiglio) parmi sia una disposizione non giustificata dall'equità.

Credo poi di dover richiamare l'attenzione del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, su di un caso speciale, che riguarda il collegio da me rappresentato.

Chioggia è una città di 30,000 abitanti; è quindi maggiore di parecchie città provinciali del Veneto. Ha una fortezza, ha guarnigione, ha interessi diversi da tutelare. (*Commenti*).

Ma se c'è qualcheduno che desidera di parlare, si faccia inscrivere e parli!

**Presidente.** Non ne avrebbe diritto! (*Si ride*)

**Galli Roberto.** È distante dal capoluogo, per via d'acqua, due ore e mezzo; per cui da Venezia a Padova e da Treviso a Venezia si va e si torna in minor tempo che non si vada a Chioggia. Un altro importante e ricco Comune, quello di Cavarzere, è dal capoluogo distante quasi cinque ore. Ora io domando se con tanti interessi ed in tali condizioni, sia opportuno di sopprimere ogni rappresentanza dell'autorità politica.

L'onorevole ministro disse che è una questione, la quale non fu sollevata che per motivo di studio. Ed allora mi autorizzerebbe a deplorare che i prefetti siano stati questa volta, e spero questa volta soltanto, così sfortunati interpreti del pensiero del Governo da suscitare un malcontento, che ho cercato di dissipare colla mia interrogazione, e che, sono sicuro, le dichiarazioni del presidente del Consiglio serviranno a togliere completamente.

**Presidente.** Così sono esaurite le interrogazioni degli onorevoli Fede, Fusinato, Mel, Aggio, Schiratti e Galli.

L'interrogazione dell'onorevole Colajanni sarà iscritta nell'ordine del giorno, a termini del regolamento.

### Risultamento di votazioni.

**Presidente.** Dichiaro chiuse le votazioni, e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento

della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 96 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1891-92:

Presenti e votanti . . . . .	225
Maggioranza . . . . .	113
Voti favorevoli . . . . .	178
Voti contrari . . . . .	47

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 98 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92.

Presenti e votanti . . . . .	225
Maggioranza . . . . .	113
Voti favorevoli . . . . .	177
Voti contrari . . . . .	48

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 102 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92:

Presenti e votanti . . . . .	224
Maggioranza . . . . .	113
Voti favorevoli . . . . .	178
Voti contrari . . . . .	46

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 15 dello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1891-92:

Presenti e votanti . . . . .	225
Maggioranza . . . . .	113
Voti favorevoli . . . . .	178
Voti contrari . . . . .	47

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 20 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1891-92:

Presenti e votanti . . . . .	223
Maggioranza . . . . .	112
Voti favorevoli . . . . .	176
Voti contrari . . . . .	47

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 21 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1891-92.

Presenti e votanti . . . . .	225
Maggioranza . . . . .	113
Voti favorevoli . . . . .	182
Voti contrari . . . . .	43

(La Camera approva).

La seduta termina alle 6.25.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge:

2. Approvazione di eccedenze d'impegni, verificatesi sulle assegnazioni di vari capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, della guerra e di agricoltura, industria e commercio, riguardanti spese facoltative dell'esercizio finanziario 1891-92. (Dal n. 65 all'82)

3. Esposizione finanziaria.

4. Seguito della discussione del disegno di legge sulla istituzione dei Collegi di *Probi-viri*. (84)

Discussione dei disegni di legge:

5. Proroga del termine fissato dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1892, n. 57 per l'alienazione del bosco demaniale di Montello. (121)

6. Modificazioni degli articoli 2 e 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, (serie 3<sup>a</sup>) circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali della Corte di Cassazione di Roma. (99)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.